

CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2021

SEDUTA N. 10

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdì 6 agosto, alle ore 10.33 si riunisce in modalità mista (in presenza e in modalità telematica) mediante lo strumento della audio-videoconferenza - ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020 - il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale, convocato per le ore 10.00, per l'esame degli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione prot. CMRC 117911 del 02.08.2021, integrato con gli argomenti iscritti nella nota prot. CMRC 0119138 del 04.08.2021.

Presiede il Vice Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott.ssa Teresa Maria Zotta.

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Andrea Anemone.

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all'appello nominale, risultano presenti 12 Consiglieri (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Caldironi Carlo, Colizza Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Sanna Pierluigi, Zotta Teresa Maria) la seduta è valida.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Quindi con l'ingresso della Consigliera Baglio, che ringraziamo, abbiamo il numero legale 12 presenti, quindi possiamo dichiarare aperta la seduta. Ringrazio il Dott. Anemone e nomino scrutatori Sanna, Caldironi e Colizza. Dunque informo l'aula che nella seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del 30 luglio u.s., si è stabilito di convocare il Consiglio metropolitano per la giornata odierna in modalità mista ovvero con presenza presso l'aula Consiliare Giorgio Fregosi oppure tramite collegamento telematico con l'utilizzo della piattaforma Teams. Ricordo che l'ordine dei lavori del Consiglio metropolitano è stato integrato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale, con le seguenti proposte di deliberazione: "Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) in qualità di "Ente consorziato ordinario" con contestuale approvazione del relativo Statuto" proposta n. 40 del 2021, e "Nomina dell'Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2021/2024" proposta 39 del 2021. Iniziamo quindi i nostri lavori con **la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Decreto interministeriale 9 febbraio 2021 n. 71, attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), ai sensi dell'art. 1, commi 613-615, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del DPCM 17 aprile 2019 - Adesione della Città metropolitana al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile ed approvazione della scheda tecnica per le modalità di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale nel periodo 2019-2033", proposta n. 38 del 2021.** Questa proposta segue il Decreto n. 90 che è stato approvato nella seduta del 30 luglio scorso e quindi è stata istituita un'Unità di Progetto e questa Unità di Progetto, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità

Sostenibile, ha previsto la realizzazione del progetto in un periodo di 15 anni, secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale 71 del 2021.

Nello specifico i fondi stanziati dal Decreto interministeriale saranno destinati all'acquisto di autobus da 12/18 metri, caratterizzati da un'alta capacità di carico, ideali per linee ad alta frequentazione e percorrenza da 350 a 400 Km. corrispondenti a tratte che collegano i Comuni della cintura metropolitana a Roma Capitale. Ancora alla costruzione di un sistema capillare di ricarica elettrica composta da ricarica in deposito, quindi caratterizzata da ricarica lenta e minori costi di installazione, servizio e manutenzione, ricarica al capolinea caratterizzata da ricarica più veloce e facile integrazione con le linee già esistenti. Costi di realizzazione e manutenzione più elevata, ricarica su percorso, quindi ricarica veloce, integrabilità con linee e servizi per utenze private. Tale strategia consentirà di sostituire circa 450 autobus di lunga percorrenza e la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale di trasporto sostenibile a zero emissioni e a costi ridotti nei 15 anni previsti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. A seguito di intese con Roma Capitale, con la Regione Lazio, l'Unità di Progetto ha ritenuto di realizzare un progetto organico di sviluppo e implementazione riferito a livello Regionale in linea con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile e dalle direttive europee, facendo confluire i fondi stanziati dai tre decreti interministeriali euro 60.000.000,00 di Roma di Roma Capitale, 120.000.000,00 di Città Metropolitana ed euro 220.000.000,00 della Regione Lazio. Quindi con la proposta di oggi si approva sostanzialmente la scheda tecnica allegata al presente atto e si sancisce la collaborazione tra Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana sul progetto, condiviso appunto con un accordo tra Enti, i tre Enti summenzionati quindi Regione, Comune di Roma Capitale e Città Metropolitana. Apro la discussione sulla proposta appena illustrata, se mi aiutate cortesemente per vedere se ci sono ...

Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Solo una domanda Presidente.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, Sanna, sì ?

Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Sì, l'acquisto dei mezzi poi verrebbe, diciamo così, fatto, verrebbe gestito dall'Ente immagino, ma la gestione poi dei mezzi verrebbe fatta dalle aziende pubbliche immagino ATAC E COTRAL?

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì nello specifico, sì certo in sostanza la gestione appunto è affidata ad ATAC E COTRAL.

Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Grazie Presidente.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. A lei, non vedo iscritti, quindi pongo in votazione con appello nominale la proposta appena illustrata, quindi **la proposta n. 38 del 2021**, scusate un attimo, vieni, vieni qui. Un attimo solo, Sanna chiedeva se la gestione sarà poi affidata a COTRAL e a ATAC, ovviamente sì.

OGGETTO: Decreto interministeriale 9 febbraio 2021 n. 71, attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), ai sensi dell'art. 1, commi 613-615, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del DPCM 17 aprile 2019 - Adesione della Città metropolitana al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile ed approvazione della scheda tecnica per le modalità di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale nel periodo 2019-2033.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 90 del 30.07.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Decreto interministeriale 9 febbraio 2021 n. 71, attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), ai sensi dell'art. 1, commi 613-615, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del DPCM 17 aprile 2019 - Adesione della Città metropolitana al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile ed approvazione della scheda tecnica per le modalità di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale nel periodo 2019-2033”;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e ss.mm. e ii.;

il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” e ss.mm.ii;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28 giugno 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro”;

il Regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs 118/2011, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

il D.Lgs. 14 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» è ridenominato «Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili»;

Visti inoltre:

la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita in Italia dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155;

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;

la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita in Italia dal D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 (AFID);

la direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, inserendo l'elettricità come alimentazione alternativa per il settore dei trasporti, recepita in Italia dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51;

la direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 30 maggio 2018, n. 81;

la direttiva 2019/1161/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

il decreto ministeriale 4 agosto 2017, n. 397, recante "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257" come modificato dal decreto ministeriale 28 agosto 2019, n. 396;

il decreto della Sindaca metropolitana n. 175 del 27 dicembre 2018 con il quale si è dato avvio al processo di pianificazione di Città metropolitana per la redazione del proprio Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017;

il decreto della Sindaca metropolitana n. 122 del 28 ottobre 2019 con il quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale" composto dai due elaborati "Quadro conoscitivo" ed "Obiettivi e strategie" che definisce, a partire dalla situazione attuale dell'assetto socioeconomico, urbanistico, trasportistico del territorio metropolitano, gli obiettivi generali e la visione strategica condivisa con i Comuni dell'area vasta, nonché l'approccio metodologico e l'organizzazione delle attività per la redazione del PUMS;

l'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

l'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che destina quota parte delle risorse annualmente stanziare di cui all'articolo 1, comma 613, della L. 232/2016, fino a un limite massimo di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, al finanziamento "di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane";

il DPCM del 17 aprile 2019, recante "Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)";

il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2020, n. 81, recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 5 del DPCM 17 aprile 2019 alle regioni";

il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2020, n. 234, recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 3 del DPCM 17 aprile 2019 alle città ad alto inquinamento";

il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 febbraio 2021, n. 71, recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 4 del DPCM 17 aprile 2019 relativo alle città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti";

Premesso che:

il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito "Piano"), approvato con il richiamato DPCM 17 aprile 2019, ha previsto risorse statali per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto, destinate a:

- i comuni capoluogo delle città metropolitane ed i comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto;
- i comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti;
- le regioni;

il Piano prevede l'approvazione delle graduatorie per l'assegnazione delle suddette risorse con tre distinti decreti interministeriali del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente per le tre categorie di Enti destinatari sopra richiamate;

con decreto interministeriale 14 febbraio 2020, n. 81, è stata approvata la graduatoria con la quale sono state ripartite le risorse destinate alle regioni, tra le quali la Regione Lazio è destinataria di complessivi € 240.371.554,63, di cui € 10.925.979,76 nel 2019 ed € 16.388.969,63 per ciascun anno dal 2020 al 2033;

con decreto interministeriale 6 giugno 2020, n. 234 sono state ripartite le risorse ai comuni capoluogo delle città metropolitane ed ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di e sono stati destinati 66 milioni di euro per l'anno 2019 e 83 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 (per 38 comuni capoluogo di città metropolitane e province, tra cui Roma Capitale per € 60.729.137,00 nel quinquennio 2019-2023);

la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta n. 725 del 20/10/2020 ha approvato la scheda tecnica per le modalità di utilizzo delle risorse statali assegnategli nel periodo 2019-2033 e dei criteri generali per il riparto delle medesime risorse agli Enti beneficiari;

con decreto interministeriale febbraio 2021, n. 71 sono state destinati, per le finalità previste dall'art. 4 del DPCM 17 aprile 2019, ai comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti 34 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 (primo quinquennio) e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 (secondo e terzo quinquennio);

con decreto interministeriale n. 71/2021 sopra citato, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse pari ad € 8.712.693,00 per il primo quinquennio 2019-2023 (Allegato 3) e ad € 110.748.673,00 (Allegato 4) complessivi per il secondo ed il terzo quinquennio 2024-2033;

l'art. 3, comma 1 del decreto n. 71/2021 prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti richieda agli enti beneficiari le modalità di utilizzo delle risorse, che le stesse comunicano sulla base di una scheda tecnica elaborata allo scopo, entro un termine di 120 giorni, pena decadenza del contributo statale;

Atteso che:

l'articolo 200, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede che *“al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi”*;

Preso atto che:

in virtù della sopracitata norma, fino al 2024 non è applicabile l'articolo 6 del DPCM 17 aprile 2019 che prevede delle quote di cofinanziamento e che, per il periodo 2019-2020, è possibile l'acquisto anche di autobus ad alimentazione diesel e/o ibrida;

che comunque per gli anni successivi al 2024 se non fosse possibile procedere al cofinanziamento è prevista una decurtazione delle risorse assegnate nella seguente misura:

- 80 per cento per mezzi ad uso urbano ad alimentazione elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture;
- 60 per cento per mezzi ad uso urbano ad alimentazione a metano e relative infrastrutture;
- 80 per cento per mezzi ad uso extraurbano ad alimentazione a metano o idrogeno e relative infrastrutture;

le risorse sono destinate all'acquisto di veicoli adibiti esclusivamente al trasporto pubblico locale e regionale, ad alimentazione alternativa (metano, elettrica, ad idrogeno), e delle relative infrastrutture di supporto e non all'acquisto di mezzi ad alimentazione tradizionale (diesel e ibridi);

le risorse sono assegnate per il periodo 2019-2033, con valenza anche per procedure di acquisto a far data dal 17 aprile 2019;

per la copertura dei costi delle infrastrutture di supporto possono essere utilizzate le risorse dei primi tre anni di ciascun quinquennio sino ad un limite massimo del 50%;

per la redazione di piani di investimento esecutivi possono essere utilizzati fino al 2% dei costi delle infrastrutture di supporto;

gli autobus oggetto di finanziamento sono di proprietà dell'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio a cui sono destinati, oppure di un soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore del medesimo ente pubblico o dei successivi soggetti affidatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico;

le quote di cofinanziamento statale per gli autobus ad uso urbano, ad uso extraurbano e delle relative infrastrutture di supporto per gli anni successivi al 2024 sono:

- 60 per cento per mezzi ad uso urbano ad alimentazione a metano;
- 80 per cento per mezzi ad uso urbano ad alimentazione elettrica o ad idrogeno;
- 80 per cento per mezzi ad uso extraurbano ad alimentazione a metano o ad idrogeno;
- 80 per cento per tutte le infrastrutture di supporto, aumentabile al 100% se più aziende si consorziano per la realizzazione condivisa;
- 100 per cento per i piani di investimento;

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - ha trasmesso ad ANCI (incaricata dello smistamento della nota ai Comuni e alle Città metropolitane interessati) la scheda tecnica prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto Interministeriale n. 71/2021, con note prot. 0001997 del 12/03/2021 e 3383 del 27/04/2021, data quest'ultima dalla quale decorrono i 120 giorni previsti per la sua restituzione, unitamente al decreto della Sindaca metropolitana di approvazione della stessa, pena la decadenza del contributo previsto dalle norme sopra citate;

la scheda tecnica da approvare richiede l'indicazione delle percentuali di risorse da destinare all'acquisto delle varie tipologie ed alimentazioni di autobus previste dal Piano e alle relative infrastrutture di supporto, i codici CUP e l'eventuale cofinanziamento;

nel decreto di impegno del MIMS sarà prevista la possibilità nell'annualità 2023 e 2028 di rimodulare la scheda in argomento;

con successivo decreto dirigenziale verranno determinate le risorse finanziarie attribuite ai beneficiari secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6 del DPCM e le modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse;

l'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 7/2021 ai sensi del quale nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico locale nel Comune o nella città metropolitana beneficiari del finanziamento siano svolti dal gestore dei servizi TPL, sulla base di un contratto di servizio

sottoscritto con altra pubblica amministrazione o con altri soggetti individuati dalle normative regionali, le risorse assegnate al Comune o alla città metropolitana possono essere messe a disposizione della stessa, tramite specifica convenzione, al fine di assicurare una organica ed efficace gestione delle politiche di rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, fermi restando i vincoli di destinazione e di reversibilità previsti dall'articolo 5;

gli enti beneficiari potranno utilizzare le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite di altro soggetto individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, decreto interministeriale n. 7/2021. Ciascun Comune o Città metropolitana, titolare del contratto di servizio, potrà altresì affidare la gestione e quindi l'espletamento delle gare per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, ex DPCM 17 aprile 2019, anche all'attuale soggetto affidatario dei servizi del TPL, previa apposita convenzione da stipulare con il predetto affidatario, Nel la convenzione dovrà altresì essere espressamente richiamato l'articolo 5 decreto interministeriale n. 7/2021, al fine di dare piena attuazione ai vincoli di destinazione e di reversibilità dei veicoli;

Considerato inoltre che:

l'art. 20 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale sancisce che per il perseguimento dei progetti e/o degli obiettivi di natura trasversale di particolare importanza e complessità, i quali richiedono la gestione integrata di risorse professionali e/o finanziarie e/o strumentali che sono di norma impiegate in diverse strutture organizzative dell'Ente, il Sindaco può istituire, su proposta della struttura dirigenziale competente in materia di organizzazione e programmazione, le Unità di Progetto o di scopo, che costituiscono strutture organizzative temporanee la cui istituzione è strettamente connessa al periodo necessario per il perseguimento degli obiettivi individuati e la realizzazione dei progetti stabiliti;

con decreto della Sindaca metropolitana n. 53 del 20/05/2021 avente ad oggetto "*Artt. 11 e 20 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Istituzione dell'Unità di progetto per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021 nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile*" è stata istituita l'Unità di progetto per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto interministeriale n. 71/2021 nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile e che il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" è stato preposto al coordinamento della suddetta Unità di progetto;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 2152 del 23/06/2021 sono state nominate le professionalità interne facenti parte dell'Unità di progetto per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale con decreto interministeriale n. 71/2021 nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile;

che la società di supporto tecnico esterno ha condotto le analisi finalizzate all'elaborazione della scheda tecnica di cui all'art. 3, comma 1 del decreto n.71/2021 approvate dall'Unità di progetto;

dall'analisi svolta è emerso per quanto attiene le unità e la vita media del parco mezzi:

- la Regione Lazio ha 4884 unità di cui il 68.2% (pari a 3334 autobus) sono destinate al servizio urbano e il restante 31,8% (pari a 1550 autobus) sono utilizzati per il servizio extraurbano;
- delle 1550 unità dedicate al servizio extraurbano regionale, 386 unità (pari al 25%) ha una età media di 17,2 anni;

- Il parco autobus di Roma consiste in 2298 unità e di questi, il 30% supera lo standard di vita economico-tecnica di 15 anni fissato dalla Regione Lazio;

relativamente all'analisi della ripartizione degli abitanti e degli spostamenti si è rilevato che:

- i residenti dell'area metropolitana di Roma sono 4,333mln di abitanti (pari al 73,7% del totale della Regione Lazio) e di questi, 1,496mln risiedono nei Comuni della cintura metropolitana;
- i pendolari residenti nella Regione Lazio che ogni giorno si dirigono verso Roma sono 293.697 e di questi il 77% (pari a 227.166) provengono dai Comuni della cintura metropolitana;
- il fabbisogno rilevato dalla Regione prevede un ricambio di circa 325 unità all'anno, di cui 222 per servizio urbano e 103 per servizio extraurbano;

L'Unità di progetto ha effettuato una valutazione incentrata sul Life Cycle Cost del sistema di trasporto (mezzo + infrastruttura + servizi), piuttosto che sul solo prezzo di acquisto dei mezzi, come raccomandato dal Clean Vehicle Directive da cui si evince l'indiscusso vantaggio dei mezzi elettrici in termini di rapporto costi/benefici individuabile in minor impatto ambientale, possibile integrazione tra trasporto e reti elettriche, passaggio ad una mobilità sostenibile capillare e integrata con sistemi MaaS (Mobility As a Service);

tale struttura ha individuato quale migliore soluzione, la transizione del trasporto pubblico ad un sistema totalmente elettrico ripartito con l'impiego del 70% nell'approvvigionamento di mezzi e nel 30% in realizzazione dell'infrastruttura;

L'Unità di progetto, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ha previsto la realizzazione del progetto in un periodo di 15 anni secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 71/2021;

nello specifico, i fondi stanziati dal decreto Interministeriale 71/2021 saranno destinati:

- all'acquisto di autobus da 12-18 metri, caratterizzati da un'alta capacità di carico ideali per linee ad alta frequentazione e percorrenza (da 350 a 400 km) corrispondenti a tratte che collegano i Comuni della cintura metropolitana a Roma Capitale;
- alla costruzione di un sistema capillare di ricarica elettrica così composto: Ricarica in deposito: caratterizzata da ricarica lenta e minori costi di installazione, servizio e manutenzione; Ricarica al capolinea: caratterizzata da ricarica più veloce e facile integrazione con le linee già esistenti. Costi di realizzazione e manutenzione più elevato; Ricarica sul percorso: Ricarica veloce, integrabilità con linee e servizi per utenze private;

tale strategia consentirà di sostituire circa 450 autobus di lunga percorrenza e la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale di trasporto sostenibile a zero emissioni e a costi ridotti nei 15 anni previsti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS);

a seguito di intese con Roma Capitale e con Regione Lazio l'Unità di progetto ha ritenuto di realizzare un progetto organico di sviluppo ed implementazione riferito al livello regionale in linea con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile e dalle direttive europee facendo confluire i fondi stanziati dai tre decreti interministeriali (€ 60 milioni di Roma Capitale, € 120 milioni di Città metropolitana e € 220 milioni di Regione Lazio);

Ritenuto pertanto:

di aderire al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), come individuato dal D.P.C.M. 17 aprile 2019 e dal citato decreto interministeriale 9 febbraio 2021 n. 71 attraverso la presentazione dell'allegata scheda tecnica;

di approvare la scheda tecnica allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di sancire la collaborazione tra Regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana sul progetto condiviso con un accordo tra Enti di cui si allega la proposta;

Dato atto:

che gli eventuali impegni di spesa a carico della Città metropolitana di Roma saranno assunti nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio dell'Ente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

che il presente decreto non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Atteso che la 6^a Commissione Consiliare Permanente "Viabilità, Mobilità" e la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" non hanno espresso alcun parere sulla proposta di deliberazione;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di aderire al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), come individuato dal D.P.C.M. 17 aprile 2019 e dal decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 9 febbraio 2021, n. 71 attraverso la presentazione dell'allegata scheda tecnica;

2. di approvare la scheda tecnica allegata e parte integrante del presente atto con la quale si stabiliscono le modalità di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, pari a complessivi € 119.461.366,00 per gli anni 2019-2033, di cui € 8.712.693,00 per il quinquennio 2019-2023, ed € 110.748.673,00 per il decennio 2024-2033, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del medesimo decreto interministeriale 9 febbraio 2021, n. 71;

3. di prendere atto che la scheda tecnica elaborata, prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale 9 febbraio 2021, n. 71 è coerente con il documento "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale" composto dai due elaborati "Quadro conoscitivo" ed "Obiettivi e strategie" approvato con decreto della Sindaca metropolitana n. 122 del 28 ottobre 2019;

4. di prendere atto che il progetto organico di sviluppo ed implementazione della mobilità sostenibile prevede il confluire dei fondi stanziati dai tre decreti interministeriali -n. 81 del 14 febbraio 2020 recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 5 del DPCM 17 aprile 2019 alle regioni", n. 234 del 6 giugno 2020 recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 3 del DPCM 17 aprile 2019 alle città ad alto inquinamento" e n. 71 del 9 febbraio 2021 recante "Riparto delle risorse previste dall'articolo 4 del DPCM 17 aprile 2019 relativo alle città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti"- e trova attuazione nella proposta/schema di accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Città metropolitana e Roma Capitale che viene approvata con il presente atto e ne costituisce parte integrante;

5. di delegare il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità, preposto al coordinamento della suddetta Unità di progetto, alla presentazione dell'allegata scheda tecnica al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili entro i 120 giorni previsti e all'eventuale rimodulazione;

6. di dare atto che gli eventuali impegni di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale saranno assunti nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio dell'Ente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 38 DEL 6.08.2021
CHE SI COMPONE DI N. 3 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

SCHEMA TECNICA

Scheda tecnica per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 del DPCM del 17 aprile 2019

secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale MIT, di concerto con MISE e MEF n° 71 del 09/02/2021

Ente locale:	Città metropolitana di ROMA
Contributo Previsto dal Riparto di cui all'allegato 3 del Decreto (2019-2023):	€ 8.712.693,00
Contributo Previsto dal Riparto di cui all'allegato 4 del Decreto (2024-2033):	€ 110.748.673,00
CUP MASTER intervento /tutti i CUP dell'intervento	F80J21000020001

Tipologia di autobus	2019-2020			Importo totale periodo :				€ 3.225.633,00	
	FINANZIAMENTO			ACQUISTO MEZZI				INFRASTRUTTURE	
	% di acquisto dei mezzi e infrastrutture	impegno a cofinanziare	importo finanziamento statale per tipologia	importo minimo da destinare ad acquisto mezzi	importo da destinare ad acquisto mezzi	eventuale cofinanziamento per acquisto mezzi	VERIFICA IMPORTO ACQUISTO MEZZI	quota parte del contributo da destinare alle infrastrutture	eventuale cofinanziamento per le infrastrutture
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus a metano e relative infrastrutture	0,00%	no	€ -	€ -	€ -	€ -	ok	€ -	€ -
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus elettrici e relative infrastrutture	100,00%	no	€ 3.225.633,00	€ 1.612.816,50	€ 1.710.000,00	€ -	ok	€ 1.515.633,00	
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus ad idrogeno e relative infrastrutture	0,00%	no	€ -	€ -	€ -	€ -	ok	€ -	€ -
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus diesel o ibrido (solo per gli anni 2019-2020)	0,00%	no	€ -	NON PRESENTE	€ -	€ -	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE
percentuale corretta									

Tipologia di autobus	2021-2023			Importo totale periodo:				€ 5.487.060,00	
	FINANZIAMENTO			ACQUISTO MEZZI				INFRASTRUTTURE	
	% di acquisto dei mezzi e infrastrutture	impegno a cofinanziare	importo finanziamento statale per tipologia	importo minimo da destinare ad acquisto mezzi	importo da destinare ad acquisto mezzi	eventuale cofinanziamento per acquisto mezzi	VERIFICA IMPORTO ACQUISTO MEZZI	quota parte del contributo da destinare alle infrastrutture	eventuale cofinanziamento per le infrastrutture
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus a metano e relative infrastrutture	0,00%	no	€ -	€ -		€ -	ok	€ -	€ -
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus elettrici e relative infrastrutture	100,00%	no	€ 5.487.060,00	€ 4.572.550,00	€ 4.750.000,00	€ -	ok	€ 737.060,00	€ -

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus ad idrogeno e relative infrastrutture	0,00%	no	€ -	€ -	€ -	ok	€ -
percentuale corretta							

Tipologia di autobus	2024-2033			Importo totale periodo:				€ 110.748.673,00		
	FINANZIAMENTO			ACQUISTO MEZZI				INFRASTRUTTURE		
	% di acquisto dei mezzi e infrastrutture	Impegno a cofinanziare	importo finanziamento statale per tipologia	Importo minimo da destinare ad acquisto mezzi	importo da destinare acquisto mezzi	cofinanziamento da assicurare per acquisto mezzi	VERIFICA IMPORTO ACQUISTO MEZZI	quota parte del contributo da destinare alle infrastrutture	importo del cofinanziamento da assicurare per le infrastrutture*	
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus a metano e relative infrastrutture	0,00%	no	€ -	€ -	€ -	€ -	ok	€ -	€ -	
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus elettrici e relative infrastrutture	100,00%	si	€ 110.748.673,00	€ 77.524.071,10	€ 77.900.000,00	€ 19.475.000,00	ok	€ 32.848.673,00	€ 8.212.168,25	
URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus ad idrogeno e relative infrastrutture	0,00%	no	€ -	€ -	€ -	€ -	ok	€ -	€ -	
percentuale corretta									* Nota: l'importo potrà essere ridotto a consuntivo a seguito dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera c comma 1 articolo 6 del dpcm del 17/04/2019.	

	2019-2023	2024-2033	totale (2019-2033)
IMPORTO FINANZIAMENTO STATALE PER ACQUISTO MEZZI	€ 6.460.000,00	€ 77.900.000,00	€ 84.360.000,00
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO STATALE PER INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO (A) E PIANI ESECUTIVI	€ 2.252.693,00	€ 32.848.673,00	€ 35.101.366,00
(B) quota max da destinare ai piani esecutivi (2% di A)	€ 45.053,86	€ 656.973,46	€ 702.027,32
TOTALE FINANZIAMENTO STATALE	€ 8.712.693,00	€ 110.748.673,00	€ 119.461.366,00
IMPORTO del cofinanziamento per acquisto mezzi	€ -	€ 19.475.000,00	€ 19.475.000,00
IMPORTO del cofinanziamento per infrastruttura di supporto	€ -	€ 8.212.168,25	€ 8.212.168,25
TOTALE Cofinanziamento da assicurare (mezzi +infrastrutture)	€ -	€ 27.687.168,25	€ 27.687.168,25

Il Dirigente

Legenda	
	Caselle da compilare
	Caselle compilate automaticamente dal sistema
	caselle test



Città metropolitana
di Roma Capitale

Deliberazione n. 38 del 6.08.2021
Riproduzione dell'originale firmato digitalmente

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 38 DEL 6.08.2021
CHE SI COMPONE DI N. 4 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**ACCORDO TRA REGIONE LAZIO E CITTA METROPOLITANA ROMA
CAPITALE**

ACCORDO TRA

Regione Lazio _____ codice fiscale
 _____, legale rappresentante

Città metropolitana di Roma Capitale _____
 codice fiscale _____, legale rappresentante

Roma Capitale _____ codice fiscale
 _____, legale rappresentante

PREMESSO CHE

per l'attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) sono stati varati tre decreti interministeriali con cui si è proceduto allo stanziamento dei fondi per lo sviluppo e l'implementazione della mobilità sostenibile, che si riflettono come segue sul territorio laziale:

- decreto interministeriale n. 81 del 14/02/2020 (D.I. Regioni): €240,3mln per la Regione Lazio;
- decreto Interministeriale n.234 del 06/06/2020 (D.I. PM10): €60,7mln per Roma Capitale (e €5,6mln per Frosinone);
- Decreto Interministeriale n.71 del 09/02/2021 (D.I. Città maggiori di 100mila abitanti): €119,4mln per Roma Città Metropolitana (e €13,9mlm per Latina)

Il "D.I. Città maggiori di 100mila abitanti" suddivide i €119mln previsti per la Città metropolitana di Roma in due fasi come segue:

- Primo quinquennio (2019-2023): € 8,7mln
- Secondo e terzo quinquennio (2024-2033): € 110,7mln

L'art. 6 del DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del PSNMS prevede il cofinanziamento per l'acquisto dei mezzi destinati al rinnovo dei parchi autobus come segue:

- 60% per mezzi ad uso urbano ad alimentazione a metano;
- 80% per mezzi ad uso urbano ad alimentazione elettrica o ad idrogeno;
- 80% per mezzi ad uso extraurbano ad alimentazione a metano;
- 80% per tutte le infrastrutture di supporto, aumentabile al 100% se più aziende si consorziano per la realizzazione condivisa;
- 100% per i piani di investimento

Il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del PSNMS prevede inoltre:

- che per la copertura dei costi delle infrastrutture di supporto possono essere utilizzate le risorse dei primi tre anni di ciascun quinquennio sino ad un limite massimo del 50%;
- che possono essere utilizzati per la redazione di piani di investimento esecutivi fino al 2% dei costi delle infrastrutture di supporto;

L'art. 200 comma 7 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce la non applicazione:

- fino al 31 dicembre 2024 delle disposizioni che prevedono il cofinanziamento da parte del beneficiario;
- fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni relative all'obbligo di acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa (metano, elettrico o idrogeno);

Dall'analisi della documentazione inerente lo stato del parco autobus regionale, emerge che:

- L'intera regione ha **4884 unità** di cui:
 - 3334 per servizio urbano (68,2%)
 - 1550 per servizio extraurbano (31,8%)
- Roma Capitale ha **2298 unità** pari al:
 - 47% dell'intera flotta regionale
 - 55% degli autobus regionali dedicati al solo trasporto urbano
- La Regione Lazio ha fissato a **15 anni lo standard di vita economico-tecnica dei mezzi**
- Il parco autobus di Roma ha una età media di **8,2 anni** ma il 30% ha una età media di 15,2 anni di cui:
 - 312 unità (13,5% del totale) classificate E3 ha una età media di 17,2 anni
 - 382 unità (16,6% del totale) classificate E4 ha una età media di 14,7 anni
- Il Piano di fabbisogno finanziario della Regione prevede un ricambio annuo di 326 unità (222 unità per il servizio urbano, 103 unità per il servizio extraurbano) ad un costo di:
 - Periodo 2021-2025: € 60,4mln + €23mln di fondi annui del PSNMS
 - Periodo 2026-2030: € 70,1mln + €21,5mln di fondi annui del PSNMS

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il presente accordo è finalizzato a realizzare quanto prescritto dalla normativa facendo convergere le risorse assegnate alle parti dal PSNMS con i decreti n.81 del 14/02/2020, n.234 del 06/06/2020 e n.71 del 09/02/2021 e impiegandole congiuntamente su un modello unico condiviso sul territorio, al fine di potenziare i parchi veicolari dei servizi di TPL tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa in merito a:

- tipologie di servizio (urbano ed extraurbano);
- motorizzazioni (diesel, metano, elettrico/idrogeno);
- realizzazione di infrastrutture di supporto;
- tempi

Art. 3

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del PSNMS, secondo le modalità e nei tempi definiti dalla calendarizzazione, stabilita in accordo fra le parti.

Art. 4

Per la realizzazione delle attività è istituito un gruppo di lavoro composto da: XXX rappresentanti dell'Ufficio XXX della Città metropolitana di Roma Capitale; XXX rappresentanti dell'Ufficio XXX di Roma Capitale; XXX rappresentanti dell'Ufficio XXX della Regione Lazio

Il gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale della Mobilità (AREMOL), di Roma Servizi per la Mobilità (RSM), di ATAC e di COTRAL.

Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato congiuntamente a un rappresentante di ognuna delle Parti.

Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente per discutere lo stato di avanzamento delle attività e per fissare la calendarizzazione dettagliata delle attività future. Le riunioni si svolgono a rotazione nelle sedi delle parti.

È facoltà delle parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nel gruppo di lavoro e nel coordinamento del gruppo di lavoro dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre parti. La partecipazione al gruppo di lavoro non comporta oneri a carico delle parti.

Art. 5

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al

Art. 6

Il presente accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle parti, per grave inadempimento di una delle altre parti.

In tale caso, la parte interessata notificherà all'altra parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la parte inadempiente a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'accordo avverrà di diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.

Il presente accordo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata, dagli impegni assunti con il presente accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'atto e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art.7

Per ogni controversia che non sia possibile definire in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara che la **Deliberazione n. 38 è approvata** all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Caldironi Carlo, Colizza Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Sanna Pierluigi, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Totale dei presenti 13, favorevoli 13, votanti 13 il Consiglio approva. Passiamo alla **proposta n. 32 “Adozione all’Associazione FORMEZ PA con contestuale approvazione del relativo Statuto”**; dalla Conferenza dei Capigruppo svoltasi prima dell’inizio del Consiglio è stata richiesta appunto dai membri, è stato richiesto dai membri del Capigruppo, di togliere tale proposta dall’ordine dei lavori, quindi parere unanime dei Capigruppo **la proposta viene stralciata.**

Passiamo quindi all’altra, all’altra proposta, **la proposta n. 40 del 2021 “Adesione della Città Metropolitana di Roma Capitale al Consorzio del Sistema Informativo CSI Piemonte in qualità di Ente Consorziato ordinario con contestuale approvazione del relativo Statuto”**. Il Consorzio CSI Piemonte è una delle più importanti Aziende Informatiche italiane che da oltre 40 anni realizza, eroga servizi digitali innovativi specificatamente intesi per la Pubblica Amministrazione e costituisce un centro di conoscenze specialistica, che pone a disposizione dei propri consorziati competenza ed esperienza di elevato livello, per supportarli nell’individuazione e valutazione delle soluzioni tecnologiche più adatte al soddisfacimento delle proprie esigenze. Quindi l’adesione della Città metropolitana di Roma Capitale al Consorzio CSI Piemonte, si intende in qualità di Ente Consorziato Ordinario e questo consentirà, consente di sviluppare una cooperazione su base continuativa e di favorire lo sviluppo di progettualità di più ampio respiro nonché di conseguire alcuni benefici che sicuramente si tradurranno in un vantaggio per l’Ente. Già in data 8 settembre del 2020, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Città metropolitana e il Consorzio CSI Piemonte, e quindi questa Proposta porta l’Ente ad essere appunto Consorziato Ordinario con il CSI Piemonte. Apro la discussione sulla Proposta in esame, quindi la Proposta numero 40 del 2021. Non vedo iscritti.

Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO Posso?

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, certo.

Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Posso Presidente.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, certo.

Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Buongiorno, questa Proposta all’Ordine del giorno, era stata assegnata alla 2^a Commissione dove io sono Presidente. Purtroppo devo comunicare che non è stato possibile ufficialmente analizzare questa Proposta, perché la Proposta mi è stata assegnata solo mercoledì pomeriggio sul tardi, contemporaneamente all’integrazione all’Ordine del giorno, e quindi noi questa mattina, siccome avevamo una Commissione congiunta tra la 2^a e la 9^a, al termine della Commissione congiunta, in via ufficiosa, avevamo, abbiamo parlato del contenuto della Proposta; quindi nulla in contrario, però, proprio perché il Protocollo d’Intesa era stato firmato già dal dieci agosto 2020, probabilmente come mi è successo un imprevisto a me per giovedì, non ho potuto quindi organizzare con gli Uffici l’esame della Proposta, ma si poteva portare in Consiglio oppure programmare con i tempi più consoni per poterla affrontare. In questo caso il contenuto è un contenuto, diciamo, semplice, che deriva addirittura da una Legge dello Stato, un Decreto Legge del 2005, quindi Nulla osta, al parere favorevole in via ufficiosa che abbiamo dato questa mattina in Commissione, che anche quindi qui, dichiaro di votare favorevolmente, però magari, fermo restando che sia nella legittimità, quando si fanno queste integrazioni, però visto che il Protocollo era stato

firmato da un anno fa, magari poterla discutere con i tempi più ragionevoli, tutto qua, non era un..., era solo un'osservazione voleva essere, grazie.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Solo un ulteriore chiarimento, al Protocollo segue sostanza, questa Proposta che porta l'Ente come dire, come Consorziato ordinario; tale Proposta era stata anticipata già in una delle precedenti Capigruppo e il ritardo nell'invio alla Commissione, per l'opportuna analisi e approfondimento, è derivato dal fatto che abbiamo dovuto acquisire il parere anche dei Revisori dei conti e quindi ecco questo è stato il motivo, diciamo, del ritardo, proprio perché si attendeva il Parere dei Revisori. Appena il parere è arrivato è stato quindi inserito nell'Ordine dei lavori con variazione e quindi inviata ovviamente anche alla Commissione. Purtroppo ritardi mi permetto di dire di natura tecnica, perché è ovvio per portare gli atti in Aula servono poi tutta una serie di pareri insomma e quindi abbiamo proprio voluto acquisire anche il Parere dei Revisori dei conti.

Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. La ringrazio.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie a Lei. Non so se ci sono altri interventi, non mi sembra, quindi passerei alla votazione per appello nominale. Grazie Dottor Anemone.

OGGETTO: Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) in qualità di "Ente consorziato ordinario" con contestuale approvazione del relativo Statuto.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 96 del 04.08.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) in qualità di "Ente consorziato ordinario" con contestuale approvazione del relativo Statuto";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Richiamati:

l'art. 42, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che individua gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, ivi compresi quelli relativi alla costituzione e modificazione di forme associative di cui alla lett. c);

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede tra le funzioni fondamentali attribuite alle Città metropolitane la promozione ed il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, con cui viene istituito il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale;

l'art. 9 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014, in base al quale *“la Città metropolitana promuove il ricorso alle nuove tecnologie informatiche e favorisce il coordinamento e l'integrazione di sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. Ai fini del pieno e omogeneo sviluppo, persegue l'obiettivo della piena connettività e dell'azzeramento del divario digitale”*;

l'art. 18 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale rubricato *“Attribuzioni del Consiglio”* che al comma 2, lett. l) attribuisce al Consiglio il compito di approvare, acquisito il parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 21, comma 2, la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale a forme associative;

Visto l'art. 73, rubricato *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che *“Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. [...]*;

Considerato che la disposizione sopra indicata è stata prorogata fino al 31.07.2021, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legge 22.04.2021 n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, per cui non si è proceduto alla convocazione della Conferenza metropolitana per l'espressione del parere, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. l) e dall'art. 21, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale;

Premesso che:

il Codice per l'Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito CAD, la Strategia per la crescita digitale (2014-2020), nonché i piani Strategici per l'informatica, adottati a livello nazionale, oltre a riconosce alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e a quelle digitali il ruolo di strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, affidano alle pubbliche amministrazioni il compito di ridefinire e semplificare i servizi rivolti a cittadini e imprese con l'obiettivo di migliorarne la celerità, la certezza dei tempi e la trasparenza, favorendo anche interoperabilità e l'integrazione tra i sistemi e i processi di servizio delle varie Amministrazioni (art. 12 comma 2 CAD);

l'Agencia per l'Italia Digitale (AgID) mira alla valorizzazione delle infrastrutture di reti locali, sulle quali ha già investito la Pubblica Amministrazione in termini di connettività, tali da creare sinergie per lo sviluppo dei servizi;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad individuare forme di collaborazione reciproca basate sulla condivisione e sulla cooperazione delle infrastrutture informatiche di rispettiva competenza, per cui con Decreto della Vice Sindaca metropolitana n. 97 del 10/08/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) in ambito ICT e in particolare in materia di sviluppo e interconnessione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale, sottoscritto in data 08/09/2020;

Preso atto che con il succitato Protocollo d'Intesa si è espressa la volontà di lavorare in collaborazione con il CSI Piemonte al fine di:

- favorire la condivisione delle conoscenze e delle competenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune sulla base delle relative specificità e complementarità;
- favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità innovative;
- supportarsi e collaborare nello sviluppo di processi legati alla digitalizzazione e alla dematerializzazione;
- diffondere attraverso i propri canali comunicativi, le iniziative proposte e condivise.

Dato atto che la Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso il Servizio competente *ratione materiae*, ha definito come strategico:

- l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione;
- l'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
- la progettazione ed il coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- la partecipazione a tavoli tematici sulle innovazioni tecnologiche.

Rilevato che il Consorzio per il Sistema Informativo è una delle più importanti aziende informatiche italiane che da oltre 40 anni realizza ed eroga servizi digitali e innovativi specificatamente intesi per la Pubblica Amministrazione; costituisce un centro di conoscenza specialistica, che pone a disposizione dei propri consorziati competenze ed esperienza di elevato livello, per supportarli nella individuazione e valutazione delle soluzioni tecnologiche più adatte al soddisfacimento delle proprie esigenze;

Considerato che, nell'ottica di definire una collaborazione strategica, di sviluppare una cooperazione su base continuativa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e CSI Piemonte, e di favorire lo sviluppo di progettualità di più ampio respiro, si ritiene opportuno aderire al Consorzio

per il Sistema Informativo (CSI Piemonte), in qualità di “Ente consorziato ordinario”, tenendo conto, altresì, dei principali benefici, di seguito indicati, derivanti dalla suddetta adesione:

- libertà di scelta dei servizi nell’ambito del Catalogo del CSI, sulla base di valutazioni di merito e di opportunità fatte dalla Città metropolitana di Roma;
- possibilità di affidamento diretto, previa verifica di congruità, con conseguente riduzione dei tempi;
- applicabilità del regime di esenzione IVA;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 03.08.2021;

Atteso che la 2^a Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica, Pianificazione Strategica, Affari Generali” non ha espresso alcun parere sulla proposta di deliberazione;

Preso atto:

che il Direttore dell’U.E. “Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali” Dott.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’adesione della Città metropolitana di Roma Capitale al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte), in qualità di “Ente consorziato ordinario”, con contestuale approvazione del relativo Statuto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto che i contributi annuali di consorzio per l’anno 2021, deliberati dall’Assemblea CSI del 16 dicembre 2020, sono pari ad € 4.000,00;
3. di dare atto che si provvederà ad adottare gli Atti finalizzati ad impegnare la spesa per la copertura delle quote associative annuali.



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 39 DEL 6.08.2021
CHE SI COMPONE DI N. 22 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

STATUTO DEL CSI-PIEMONTE

Con le modifiche approvate dall'Assemblea del 16 dicembre 2020



STATUTO DEL CSI-PIEMONTE

**Con le modifiche approvate dall'Assemblea
del 16 dicembre 2020**

Articolo 1

Ambito statutario

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), costituito con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.

Articolo 2

Durata e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali sancite all'art. 4 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici.

Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti sia consorziati, sia non consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti cui eroga i servizi.

Articolo 3

Personalità del Consorzio

1. Il Consorzio è un ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato.

Articolo 4

Finalità e compiti del Consorzio

1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell'"in-house providing" di cui all'ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti.



3. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata e semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

4. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell'innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio favorisce il processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti consorziati supportandoli nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.

5. In particolare, il Consorzio:

- a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
 - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza finalizzati all'applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati alla Pubblica Amministrazione;
 - della formazione afferente ai temi riconducibili ai suoi compiti e finalità istituzionali;
- c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche Amministrazioni consorziate e fra queste e i diversi livelli dell'amministrazione centrale e periferica, favorendo la cooperazione e l'interconnessione tra le stesse, anche tramite la realizzazione di progetti coordinati e condivisi, in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- d) coordina e gestisce, ove richiesto, le iniziative in ambito ICT rivolte al mondo delle imprese in attuazione degli indirizzi degli Enti consorziati in materia;
- e) realizza e gestisce reti, piattaforme, impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la connettività, l'interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese;
- f) valorizza il patrimonio informativo della Regione Piemonte e degli altri Enti consorziati attraverso la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. "open data" e del software con codice a sorgente aperto ("*software libero*"), anche attraverso la creazione di centri di competenza e l'animazione di *community*, nel rispetto della normativa in materia di dati personali;
- g) svolge attività di comunicazione e di produzione di contenuti multimediali



- ed editoriali con riferimento ai progetti e servizi IT erogati agli Enti consorziati;
- h) supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi secondo criteri di efficienza e semplificazione;
 - i) realizza ogni altra attività inerente all'innovazione degli Enti consorziati, inclusa quelle di ricerca - di base e applicata - e di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.
- 6) In conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali enti.
- 7) In coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza verso Enti non consorziati, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico o nell'interesse degli Enti consorziati; l'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.
- 8) Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca in funzione dell'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.
- 9) Le attività riconducibili alle finalità di cui al presente articolo costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.

Articolo 5 **Altre attività del Consorzio**

1. Nei limiti di cui all'art. 4, commi 6 e 7 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.

Articolo 6

Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:

a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;

b) la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati da Città di Torino o da Città Metropolitana di Torino.

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte;

d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a).

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 7

Rapporti tra CSI-Piemonte ed Enti consorziati

1. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall'art. 4 del presente Statuto.

2. I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi.



3. Ciascun Ente consorziato, sulla base delle rispettive esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI-Piemonte in un documento denominato “Programma di Attività”, redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI indicativamente entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impegnare a tal fine.

4. L'insieme dei “Programmi di Attività” degli Enti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle attività del Consorzio, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.

5. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi e/o forniture oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio.

Articolo 8

Modalità di esercizio del controllo analogo

1 Il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.

2. Gli enti consorziati esercitano il controllo analogo anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo fra gli stessi. Il Tavolo può definire provvedimenti attuativi della disciplina di cui al comma 1, cui il Consorzio è tenuto ad assoggettarsi.

3. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo di cui al comma 1, il CSI-Piemonte si impegna a trasmettere i documenti nel seguito elencati nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 13, comma 2, laddove trattasi di documenti da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea consortile:

a) ai fini di un controllo ex ante:

- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- ogni altro atto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12;

b) ai fini di un controllo contestuale:

- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di attività nonché sull'andamento economico gestionale del Consorzio con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;

c) ai fini di un controllo ex post:

- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- il progetto di Bilancio d'esercizio, in sede di approvazione del quale gli Enti possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che il CSI deve perseguire nell'esercizio successivo.

4. Il CSI è inoltre tenuto a trasmettere agli Enti consorziati le relazioni trimestrali approvate dal Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Piano di attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. u).

5. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo analogo, il CSI-Piemonte definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi a tal fine necessari, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete.

6. Ciascun Ente consorziato fa pervenire ai competenti Organi consortili del CSI-Piemonte eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sugli atti di cui al comma 3 che abbiano rilevanza rispetto ai servizi e/o le forniture che il Consorzio eroga all'ente stesso.

7. L'Organo decisionale competente opera in conformità ai pareri e alle linee di indirizzo espressi dagli Enti consorziati nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo. In caso di mancato allineamento ai pareri e/o alle indicazioni di indirizzo ricevuti, la decisione finale in ordine agli atti da assumere spetta in ogni caso all'Assemblea, che voterà secondo le maggioranze disciplinate all'art. 12. A tal fine, l'Ente consorziato può far pervenire la richiesta di convocazione dell'Assemblea consortile al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere che lo rappresenta.

8. Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra il CSI-Piemonte e i singoli Enti consorziati.

9. In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, gli Enti consorziati possono richiedere al Consorzio ulteriori documenti informativi, nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.

Articolo 9

Modalità della gestione

1. Le attività di cui agli artt. 4 e 5 sono sviluppate attraverso:

- a) prioritariamente, il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle risorse, infrastrutture strumentazioni di cui lo stesso dispone;
 - b) il ricorso ad operatori economici individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) la collaborazione con enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;
 - d) la costituzione e/o la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, e/o ad altre forme associative, temporanee o permanenti, anche con soggetti esteri, in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.
2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, secondo la disciplina eurounitaria e nazionale vigente in materia.

Articolo 10 **Organi del Consorzio**

1. Sono Organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Collegio Sindacale.

Articolo 11 **L'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

1. Compete all'Assemblea:
 - a) deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1;
 - b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 19;
 - c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
 - d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;
 - f) approvare il Piano di attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
 - g) approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
 - h) approvare le operazioni di acquisto e/o cessione di beni immobili;
 - i) determinare gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti, correlandoli anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
 - l) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;
 - m) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
 - n) deliberare, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;



- o) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblea, le modificazioni dello Statuto;
- p) attribuire la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 23 bis, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.
2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 5 dell'art. 13.

Articolo 13

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori; deve altresì essere convocata per approvare il rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno.

La convocazione deve avvenire:

- entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio;
- entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di attività dell'esercizio successivo corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- entro il 30 settembre di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto semestrale al 30 giugno.

2. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.

La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) del precedente art. 12 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.



Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. Le sedute possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

5. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

6. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.

7. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Articolo 14 **Consiglio di Amministrazione**

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);
- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), compresi gli enti strumentali e le



società a controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino o il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio* senza che l'Organo sia stato rinnovato la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale, che ne mantiene la titolarità fino alla prima seduta del neocostituito Consiglio.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino. L'insediamento del nuovo Consiglio avviene con la nomina del suo Presidente da effettuarsi nella prima seduta dell'Organo rinnovato convocata nei termini di cui all'art. 16, comma 4.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. m).

Articolo 15 **Incompatibilità, decadenza e dimissioni** **dei Consiglieri di Amministrazione**

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:

a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;

b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;

- c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 14.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è compito del Consiglio:
- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 18;
- b) definire la strategia e le linee di sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;
- c) deliberare sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo all'Assemblea, corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori;
- d) approvare il Catalogo e Listino dei Servizi del CSI;
- e) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- f) approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare in materia di:



- compravendita di beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;
 - costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche;
 - compravendita di azioni o titoli in genere;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore Generale;
- i) proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;
- l) nominare il Direttore Generale;
- m) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1;
- n) deliberare sulla costituzione e/o la partecipazione ad associazioni permanenti, e/o ad altre forme associative, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d);
- o) istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;
- p) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;
- q) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento interno del CSI;
- r) approvare il Programma biennale degli acquisti;
- s) approvare il Programma triennale dei Lavori;
- t) approvare il Bilancio Sociale;
- u) riferire trimestralmente agli Enti consorziati sullo stato di attuazione del Piano annuale di attività nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.
3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.
4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente.



5. Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto delle prescrizioni in materia di controllo analogo previste all'art. 8 del presente Statuto.

Articolo 17

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o posta elettronica, con invio, in tal caso, di conferma di ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

In assenza di formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; allo stesso dovrà essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.

3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio d'esercizio, sul Piano di Attività annuale del Consorzio e sul rendiconto semestrale al 30 giugno ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.

4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.
6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di *prorogatio*, vi provvederà il Direttore Generale.
7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.
8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 18 **Il Presidente**

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.
3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 16, comma 1, lett. p).

In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.

4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 7, al solo scopo di sostituire il Presidente, in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo.
6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

Articolo 19

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.
5. L'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni - plenarie e dei gruppi di lavoro - del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea del Consorzio ai sensi del precedente art. 12, comma 1, lett. I).
6. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.
7. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.

Articolo 20

Attività del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:
 - a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;
 - b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;



- c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;
- d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

Articolo 21

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il compenso del Direttore Generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile.

3. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale:

- a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo Personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;
- b) propone il Piano di attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria, della proiezione della stessa su base pluriennale e della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;

c) provvede all'attuazione del Piano di attività annuale del Consorzio;

d) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.

5. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. p), i poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.

Articolo 22

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:
 - a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;
 - b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
 - c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).
4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 23

Competenze del Collegio Sindacale

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 23 bis

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. L'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
2. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.



3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

Articolo 24 **Personale**

1. Il rapporto di lavoro del Personale è di tipo privatistico, è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza ed è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto.

2. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

Articolo 25 **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dal Fondo consortile, formato dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai "contributi di consorzio" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea;
- dalle eventuali altre riserve di capitale previste da disposizioni di legge e dai principi contabili;
- dall'utile dell'esercizio e dagli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo.

2. Il Patrimonio del Consorzio può essere utilizzato esclusivamente per investimenti.

3. Il Consorzio provvede alla copertura dei costi di esercizio con:

- i corrispettivi per le forniture e i servizi erogati;
- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

Articolo 26 **Bilancio e contabilità**

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispose il Progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 27

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 28

Recesso ed esclusione dal Consorzio

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.
2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29

Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.
3. L'Assemblea, preso atto dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara che la **Deliberazione n. 39 è approvata** all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Maio, Caldironi Carlo, Colizza Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Sanna Pierluigi, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Totale dei presenti 13, votanti 13, favorevoli 13, il Consiglio approva. Continuiamo ora con la **proposta n. 28 del 2021**, proposta avente ad oggetto **“Approvazione del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”**. Questa proposta è stata già illustrata tempo addietro e in ogni caso è stato presentato un emendamento a firma del Consigliere metropolitano Passacantilli, che inviterei ad illustrare la proposta di Emendamento.

Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie Presidente. Questo punto all'ordine del giorno è stato oggetto di varie Commissioni congiunte tra la 2^a e la 6^a e durante queste Commissioni sono state fatte delle osservazioni rispetto ad alcuni punti del Regolamento. Il Regolamento, fermo restando che deriva dall'applicazione di una normativa nazionale che è la Finanziaria 2020, e quindi fissa dei criteri già previsti nella norma stessa che sono in alcuni commi dell'articolo...Scusate, ho fatto un po' di confusione. Allora, durante la discussione siccome è un Regolamento molto tecnico, abbiamo fatto delle osservazioni. In particolare si è osservato che molte volte, per quanto riguarda per esempio quando si hanno i cavi (*parole poco chiare*) stradali, non si hanno dei ripristini a regola d'arte e quindi i Comuni si lamentano sempre di questi ripristini non idonei; quindi si è osservato di poter aumentare quello che era il deposito cauzionale, che era previsto dalla normativa nazionale con una cifra di € 60,00 al metro lineare, è stato proposto di aumentare questo deposito cauzionale a € 200,00 al metro lineare. Inoltre su proposta particolare del Consigliere Proietti Fulvio e accolta da tutti i membri della Commissione, è stata prevista anche la possibilità di una penale ulteriore qualora questa cauzione non fosse sufficiente cioè fosse insufficiente per i ripristini idonei, una penale di € 1.000 al metro lineare. Queste due osservazioni sono state subito accolte dagli Uffici, e ringrazio in particolare il Dott. Orlandi e il Dott. Iacobucci che sono stati sempre presenti nelle Commissioni. Il problema principale da un punto di vista più che politico, normativo, per giustificare appunto questa scelta era la possibilità di retrocedere una parte di questo canone dell'occupazione, del canone unico a quei Comuni sotto i 10.000 abitanti, i quali si occupano della gestione del tratto delle strade provinciali all'interno del centro urbano, come la manutenzione dei marciapiedi, la pulizia delle carreggiate, lo sfalcio delle erbe, la pulizia delle caditoie; ci sembrava giusto che una parte di questo canone venisse retrocesso ai Comuni, anche se con il vincolo di dover reinvestire questo canone retrocesso sulla manutenzione della viabilità, dei marciapiedi di quel tratto provinciale, e dalle Commissioni era scaturita la volontà di valorizzare questo canone retrocesso con la percentuale del 30% di quello che era realmente incassato dalla Città metropolitana, a fronte appunto di una serie di servizi che esplicavano i Comuni, che sono elencati all'art. 56 del Regolamento. Inoltre c'è la possibilità, qualora i Comuni si rendessero disponibili ad ampliare queste funzioni e questi servizi sulle strade provinciali, di aumentare il canone retrocesso fino ad un massimo del 50%. Diciamo che abbiamo avuto un confronto serrato, ma serrato non nel senso cattivo ma serrato nel senso continuo, con gli Uffici. In particolare nella prima bozza tecnica che ci era stata fornita dal Dott. Orlandi nel comma 2, dell'art. 57 c'era...un modo di...cioè mi spiego meglio: fermo restando che naturalmente i Comuni sotto i 10.000 abitanti devono garantire questi servizi sulla viabilità e che qualora non li garantissero sono responsabili di eventuali danni a cose o a persone, era scritto in un senso che, ci era sembrato, un po' pesante, perché si parlava di Autorità Giudiziaria, di responsabilità di fronte all'Autorità Giudiziaria. Quindi gli Uffici si sono subito messi a disposizione e hanno cambiato il senso grammaticale di questo comma e fermo restando che i Comuni sono sempre responsabili, però è stata tolta questa terminologia di Autorità giudiziaria. Quindi io credo che tutte le osservazioni che

sono state affrontate dalle Commissioni, fatte dalle Commissioni, sono state accolte dagli Uffici e quindi è stato previsto il 30% di canone retrocesso per quei Comuni sotto i 10.000 abitanti che abbiano firmato la Convenzione con la Città metropolitana, con la possibilità di aumentarlo al 50%, e inoltre è stato previsto il rinnovo automatico della Convenzione, che in prima battuta dura cinque anni, automaticamente qualora uno degli enti interessati entro i nove mesi precedenti alla scadenza non dia segno di voler recedere dalla Convenzione. Quindi questo è il contenuto dell'emendamento che va a cambiare l'art. 9, comma 3, va ad aggiungere il Titolo VI che è quello specifico che riguarda i Comuni sotto i 10.000 abitanti e, tutto qua. Quindi credo che sia stato ottenuto un buon risultato in particolare per quei Comuni sotto i 10.000 che si vedono riconoscere un ritorno dietro i servizi che normalmente svolgono sulle strade provinciali di pertinenza del Centro urbano. Grazie.

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Ok, quindi non vedo altri iscritti a parlare, quindi dobbiamo porre in votazione l'Emendamento così come illustrato dal Consigliere Passacantilli che ha acquisito i pareri favorevoli, quindi Dott. Anemone procediamo con il voto, grazie.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara che l'**Emendamento alla proposta di deliberazione n. 28 è approvato** all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Caldironi Carlo, Colizza Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Sanna Pierluigi, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Presenti 13, favorevoli 13, l'Emendamento viene approvato, quindi passiamo ora alla votazione sulla proposta di Delibera comprensiva ovviamente dell'Emendamento appena votato, prego Dott. Anemone.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con decreto n. 66 del 07.06.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Approvazione Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35-8 del 27.7.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere

Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020”;

la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03.2021 avente ad oggetto “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28.04.2021 avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2020. Approvazione;

l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 30 aprile 2021 n. 56, in corso di conversione, che proroga i termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di Commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali al 31 maggio 2021 e fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28.05.2021 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021”;

l’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, dal comma 816 al comma 847;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 816, il canone unico sostituisce “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ai sensi dell'art. 819 il presupposto dei canoni è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Preso atto:

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha quattro regolamenti che disciplinano l'occupazione suolo e più specificatamente:

- Regolamento “**Occupazione suolo pubblico**” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24/11;
- Regolamento “**Impianti e cartelli pubblicitari**” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 212/03 e aggiornato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 93/05 e 28/11;
- Regolamento “**Accessi e passi carrabili**” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165/06 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/14;
- Regolamento “**Scavi**” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100/05 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°166/07 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 219/14;

che la disciplina dettata dalla L. 160/19 rende necessaria una revisione dei regolamenti attualmente in vigore, nonché delle tariffe.

Richiamati l'art. 7 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

Visti:

l'art. 117, comma 6, della Costituzione che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

lo schema del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblici ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che si ritiene necessario procedere all'approvazione del "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblici ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" adeguando la Città metropolitana di Roma Capitale alle novità normative introdotte dalla L. 160/19;

Atteso che il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" consente alla Città metropolitana di Roma Capitale di poter richiedere il canone alle persone fisiche e giuridiche che effettuano occupazioni di suolo.

Atteso che la 2^a Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica, Pianificazione Strategica, Affari Generali" e la 9^a Commissione Consiliare Permanente "Bilancio Enti Locali", convocate in seduta congiunta il giorno 06.08.2021, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai sensi della L. 160/19, che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i previgenti Regolamenti in materia di occupazione suolo di seguito riportati sono integralmente abrogati e sostituiti dall'entrata in vigore del regolamento testè approvato:

- Regolamento "**Occupazione suolo pubblico**" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24/11;
- Regolamento "**Impianti e cartelli pubblicitari**" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 212/03 e aggiornato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 93/05 e 28/11;
- Regolamento "**Accessi e passi carrabili**" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165/06 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/14;



Città metropolitana
di Roma Capitale

- Regolamento “**Scavi**” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100/05 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 166/07 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 219/14.



Città metropolitana
di Roma Capitale



Gruppo consiliare "LEGA SALVINI PREMIER"

Consigliere Carlo Passacantilli

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE N.28/21

"Approvazione Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria."

- 1) All'Art 9, comma 3, dopo le parole "della fideiussione" (ultimo rigo) aggiungere "Nel caso in cui la somma a garanzia si rivelasse insufficiente, potrà essere applicata una penale di € 1.000 a metro lineare"
- 2) Nell'oggetto del TITOLO V eliminare le parole "DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE"
- 3) Sostituire l'Art. 55 con il seguente paragrafo:

TITOLO VI – CONVENZIONI CON COMUNI INFERIORI AI 10.000 ABITANTI, DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 55 – Disciplina speciale con i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti

- 1) La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la vigilanza sul territorio ed in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, può sottoscrivere convenzioni delegando le funzioni, di cui all'art. 56, retrocedendo una parte del canone unico, come specificato nell'art. 57, per i tratti di strada interni al centro abitato.
- 2) I requisiti necessari per la sottoscrizione delle convenzioni di cui al 1° comma del presente articolo sono:
 - a) il Comune deve avere una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, dato risultante dall'ultimo censimento nazionale;
 - b) Il Comune deve aver delimitato il centro abitato come previsto dal Codice della Strada e aver sottoscritto il verbale di stato di constatazione dei luoghi e delimitazione del centro abitato prodotto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 56 – Funzioni delegate

- 1) La Città metropolitana di Roma Capitale, per i tratti stradali interni al centro abitato che soddisfano i requisiti di cui all'art. 55, comma 2, delega ai Comuni le seguenti attività:
 - a) La pulizia del manto stradale;
 - b) La pulizia delle caditoie della carreggiata;
 - c) La vigilanza sul ripristino della strada da parte di società che abbiano effettuato dei lavori;
 - d) La vigilanza sulla manutenzione dei passi carrabili autorizzati;
 - e) La vigilanza sugli impianti pubblicitari autorizzati;
 - f) La rimozione degli abusi addebitando le spese a carico dei soggetti indicati all'art. 28, comma 1.
- 2) I Comuni possono intervenire direttamente nel caso di infrazioni riscontrate nelle fattispecie delle lettere c), d), e) del comma 1 del presente articolo.



**Città metropolitana
di Roma Capitale**



Gruppo consiliare "LEGA SALVINI PREMIER"

Consigliere Carlo Passacantilli

- 3) I Comuni sono tenuti a comunicare entro 3 giorni dal termine del cantiere eventuali irregolarità affinché la Città metropolitana possa rivalersi sul deposito cauzionale applicando l'eventuale penale
- 4) Nel caso di occupazioni abusive, il Comune è tenuto a darne immediata comunicazione alla Città metropolitana.
- 5) Il Comune, tramite determinazione dirigenziale del responsabile del settore competente, invierà annualmente alla Città metropolitana una relazione delle attività svolte rispetto alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Tale atto è prodromico alla procedura prevista dall'art. 57 comma 2

Art. 57 – Canone unico retrocesso

- 1) Il canone unico patrimoniale retrocesso al Comune è riferito ai canoni effettivamente incassati dalla Città metropolitana derivanti da occupazioni temporanee e dai canoni per gli accessi carrabili e la pubblicità.
- 2) Il canone da retrocedere, determinato secondo la formula prevista nell'allegato C, sarà impegnato e liquidato l'anno successivo a quello dell'effettivo incasso da parte di Città metropolitana.
- 3) Il Comune ha il vincolo di utilizzare il canone retrocesso per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 55, comma 2.

Art. 58 – Responsabilità dei Comuni

- 1) I Comuni sono responsabili delle condotte attive ed omissive attuate nell'esercizio delle funzioni delegate, così come previsto dalla legge
- 2) Il Comune inadempiente alle comunicazioni previste dall'art. 56, commi 2 e 3, e alle altre comunicazioni in materia di occupazione suolo previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, decade dal diritto di ricevere la retrocessione del canone per l'annualità in cui si riferisce la mancata comunicazione.

Art. 59 – Contenuto della Convenzione

- 1) La Convenzione accoglie per intero i contenuti del presente titolo.
- 2) La Convenzione può delegare ulteriormente altre funzioni oltre quelle indicate nell'art. 56, comma 1, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari, in tal caso il canone unico retrocesso previsto dall'art. 57 sarà aumentato proporzionalmente in accordo tra le parti per ogni nuova funzione delegata fino ad un massimo del 50%.
- 3) La convenzione è sottoscritta dagli uffici amministrativi a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale e del Decreto del Sindaco Metropolitano.
- 4) La convenzione ha durata di anni 5 ed è rinnovabile automaticamente per altri 5 se una delle parti entro 9 mesi dalla scadenza non manifesti la volontà di recedere.
- 5) Tutto ciò non espressamente disciplinato nella convenzione è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 60 - Disposizioni finali e transitorie



Città metropolitana
di Roma Capitale



Gruppo consiliare "LEGA SALVINI PREMIER"
Consigliere Carlo Passacantilli

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Città metropolitana contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente Regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro il 31/12/2021 e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente Regolamento.
4. Il titolo VI entrerà in vigore nel 2022 ed in caso di sottoscrizioni di convenzioni, i Comuni percepiranno la retrocessione del canone nell'anno 2023.

4) allegato B, punto B5 sostituire "60,00" con "200,00"

5) Allegato C al termine aggiungere:

C.8 Formula per applicazione della penale indicata nell'art. 9, comma 3

Penale = Metri lineari X 1.000,00 Euro

C9: Retrocessione del Canone unico per occupazioni suolo temporanee ed accessi carrabili interni ai centri abitati dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti

Canone da retrocedere anno N = \sum canoni interni al centro abitato versati anno N-1 X 30%

Il Consigliere
Carlo Passacantilli



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 40 DEL 06.08.2021
CHE SI COMPONE DI N. 47 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Sommario

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Presupposto del Canone.....	4
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale	5
Articolo 4 - Zone del territorio metropolitano	7
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni	7
Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.....	8
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE	10
Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo	10
Articolo 8 - Istruttoria della domanda	11
Articolo 9 - Deposito cauzionale	11
Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	12
Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	13
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	14
Articolo 13 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni	14
Articolo 14 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni.....	14
Articolo 15 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni	15
Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione	16
TITOLO III - DISCIPLINA TECNICO – AMMINISTRATIVA SPECIFICA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	18
Articolo 17 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali.....	18
Articolo 18 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi.....	19
Articolo 19 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere	19
Articolo 20 - Tempistiche e proroghe in caso di occupazione scavi.....	20
Articolo 21 - Pubblicità sulle strade.....	21
Articolo 22 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari.....	21
Articolo 23 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari	22
Articolo 24 - Prescrizioni tecniche concernenti i mezzi pubblicitari	22
Articolo 25 - Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari	23
Articolo 26 – Vigilanza dei mezzi pubblicitari	24
Articolo 27 - Rimozione di urgenza dei mezzi pubblicitari	24
Articolo 28 – Violazioni in ambito di mezzi pubblicitari	24
Articolo 29 - Riprese cinematografiche.....	25
Articolo 30 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche	26
Articolo 31 - Occupazione di marciapiedi.....	26

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL CANONE	27
Articolo 32 - Soggetto tenuto al pagamento del canone	27
Articolo 33 - Determinazione della superficie di occupazione	27
Articolo 34 - Occupazioni con passi carrabili	27
Articolo 35 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie	28
Articolo 36 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica	28
Articolo 37 - Occupazioni suolo serbatoi	29
Articolo 38	29
Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari.....	29
Articolo 39 - Aree destinate a parcheggio	29
Articolo 40 - Attività edile.....	30
Articolo 41 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni.....	30
Articolo 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	31
Articolo 43 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere.....	31
Articolo 44 - Regole per la quantificazione del Canone	32
Articolo 45 - Esenzioni per legge e regolamentari	32
Articolo 46 - Modalità e termini per il versamento.....	33
Articolo 47 - Rateizzazioni	33
Articolo 48 - Controllo dei versamenti.....	34
TITOLO V	36
ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE	36
Articolo 49 - Accertamento.....	36
Articolo 50 - Sanzioni e indennità	36
Articolo 51 - Riscossione coattiva.....	37
Articolo 52 - Interessi	37
Articolo 53 - Rimborsi	38
Articolo 54 - Contenzioso	38
Articolo 55 - Disposizioni finali e transitorie	38
ALLEGATO A - Ripartizione del territorio della Città metropolitana per zone	39
ALLEGATO B - Elencazione dei coefficienti, maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento	40
ALLEGATO C - Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell'occupante	45

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornalieri, e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che, con o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio metropolitano, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A, B e C.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana, con particolare riferimento a quelle sull'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori e sulla contabilità.
6. I versamenti nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale sono effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 7/03/2005 n°82

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Come previsto dall'art. 1, comma 819, della L. 27/12/2019 n°160/2019, presupposti del Canone sono:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione, da parte di un Comune, del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 819, della L. 160/2019, esclude l'applicazione, da parte della Città metropolitana, del Canone derivante dalle occupazioni di cui alla lettera a) del comma precedente per la misura di superficie comune e, comunque, limitatamente alle fattispecie in cui il Comune medesimo sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto l'occupazione stessa insiste su luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza. Nei casi in cui l'occupazione interessi invece suoli e spazi pubblici della Città metropolitana, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza della Città metropolitana stessa.

Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

b) per **“occupazione”** si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili);

c) **per concessione**, si intende il provvedimento amministrativo che costituisce il diritto del concessionario all'occupazione del suolo, stabilisce gli altri diritti e gli obblighi del concessionario medesimo e determina il Canone;

d) per **nulla osta**, si intende:

1) il provvedimento amministrativo - adottato dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 quale ente proprietario della strada - che costituisce il presupposto per il rilascio da parte del Comune interessato della concessione per l'apertura di un accesso all'interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

2) il provvedimento amministrativo - adottato dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 quale ente proprietario della strada - che costituisce il presupposto per il rilascio da parte del Comune interessato dell'autorizzazione per l'installazione di un mezzo pubblicitario su terreno privato, o su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Città metropolitana ricadenti all'interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

3) il provvedimento amministrativo - adottato dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 quale ente proprietario della strada - che costituisce il presupposto per il rilascio da parte dell'Amministrazione competente dell'autorizzazione allo svolgimento di gare atletiche e ciclistiche e di quelle con animali o con veicoli a trazione animale su strade di competenza della Città metropolitana;

e) per **autorizzazione**, si intende:

1) il provvedimento amministrativo – rilasciato dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 – che consente al soggetto autorizzato di stabilire un nuovo accesso ad una strada di competenza della Città metropolitana e di porre in essere i lavori all'uopo necessari;

2) il provvedimento necessario per installare un mezzo pubblicitario su terreno privato, o su beni demaniali o del patrimonio indisponibile della Città metropolitana;

3) il provvedimento amministrativo – rilasciato dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 – che consente al soggetto autorizzato di eseguire scavi per l'esecuzione di qualunque lavoro inerente l'allaccio, la posa o la riparazione di reti di pubblici servizi;

4) il provvedimento amministrativo – rilasciato dalla Città metropolitana ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 – necessario per organizzare gare con veicoli a motore su strade di competenza della Città metropolitana;

f) per **parere tecnico preventivo**, si intende l'atto amministrativo con il quale viene manifestata formalmente, da parte dei competenti uffici della Città metropolitana, la valutazione tecnica dell'istanza presentata ai sensi dei successivi art. 7 o 22 del presente Regolamento. Interviene nella fase istruttoria dei procedimenti per il rilascio dei provvedimenti di nulla osta e autorizzazioni-concessioni;

g) per **scavo** s'intende qualsiasi apertura temporanea, del suolo o sottosuolo pubblico per almeno un metro, sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;

h) per **intervento urgente** si intende un'apertura temporanea su rete esistente, che comporta lavori, da eseguire nel tempo massimo di 48 ore, mirati a riparare un'interruzione o un guasto della rete, che sospenda il pubblico servizio o costituisca rischio per gli utenti;

i) per **cartello pubblicitario**, si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

l) per **impianto di pubblicità**, si intende qualunque manufatto finalizzato alla promozione di prodotti, di attività e servizi, avente una propria ed autonoma struttura di sostegno. Tale manufatto può essere anche luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

m) per **occupazione abusiva** si intende qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio o sia ad esso difforme;

n) per **accesso**, si intende l'immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico oppure l'immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;

o) per **passo carrabile**, si intende il diritto del titolare della concessione a richiedere che venga precluso alla sosta lo spazio antistante l'accesso, sito all'interno di un Centro abitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Nel caso di tratti di strade di proprietà della Città metropolitana che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Città metropolitana stessa, quale ente proprietario della strada, e ciò anche qualora l'occupazione consista nell'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Città metropolitana.

3. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Città metropolitana abbia competenze per legge, ovvero in virtù di accordi con la Regione Lazio, sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

4. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4 - Zone del territorio metropolitano

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio metropolitano, per la compiuta determinazione del **Canone**, è suddiviso nelle zone e categorie come da allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Uffici della Città metropolitana o - per le strade metropolitane che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti - del Comune il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Città metropolitana con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell'occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell'entrata, salvo concessione della stessa.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili

3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche. Le autorizzazioni relative a tale tipologia di occupazioni possono essere rilasciate per più annualità. Rientrano in ogni caso nella categoria di cui al presente comma le attività edili

4. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasionali**, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) Le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

6. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume iniziata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del DPR 495/1992, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo.

Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:
 - a) 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 - b) 29 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
 - c) 29 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - d) 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate al successivo art 15, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto dal successivo art. 16 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui all'art 22 del presente Regolamento.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Città metropolitana, per le strade di competenza della Città metropolitana al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade metropolitane che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale. E' fatta salva l'individuazione ed attivazione di piattaforme digitali per la gestione delle istanze on line.
2. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione reperibile sul sito istituzionale, nei tempi e nei modi previsti dai commi da 5 a 7 del presente articolo deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti dati comuni a tutte le occupazioni, a cui si deve aggiungere la documentazione riportata nei moduli per la specifica occupazione richiesta:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
 - b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e della sua localizzazione interna od esterna al centro abitato
 - c) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
 - d) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base alle tabelle di cui all'allegato B del presente Regolamento.
 - e) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
3. I documenti tecnici sono consegnati su supporto informatico.
4. Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato.
5. Le domande di occupazione devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell'occupazione.
6. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio del Servizio competente il quale potrà negarla o assoggettarla a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all'ufficio del settore competente.
7. La domanda, se presentata da attività produttive oppure contenenti una progettazione tecnica va inoltrata dall'interessato obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it. L'invio tramite raccomandata è possibile solo per le persone fisiche nel caso in cui presentino istanze che non richiedano la presentazione di un progetto. In alternativa alla firma autografa, la domanda può essere presentata con sottoscrizione a mezzo firma

digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo PEC dell'ufficio competente.

8. Per le domande relative ad occupazione suolo in ambito pubblicitario, si applicano le norme stabilite dall'art. 22.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio del Servizio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Nel caso l'ufficio rilevi che l'istanza risulta incompleta ovvero, a seguito di attività istruttoria, ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione, lo stesso ne dà comunicazione all'istante che ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione per far pervenire alla Città metropolitana quanto richiesto. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda decade per mancanza di interesse e l'utente non ha diritto al rimborso delle somme versate.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo che, per specifiche tipologie di occupazione, la legge o i Regolamenti della Città metropolitana non stabiliscano termini diversi.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici tecnici della Viabilità competenti per territorio ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici di competenza di altre Amministrazioni, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti nell'allegato B al presente Regolamento.

7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, provvede alla quantificazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. Per il versamento valgono le disposizioni di cui all'art. 46 del presente Regolamento.

8. Qualora il servizio della gestione delle fasi dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dal competente ufficio della Città metropolitana.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

1. Per alcune tipologie di autorizzazioni o concessioni, la Città metropolitana richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo determinato in base all'allegato "B" del presente Regolamento, con possibilità di aggiornamento annuale con Decreto del Sindaco

2. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta, di cui al paragrafo precedente, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

3. La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione.
4. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
5. Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.
6. Nel caso di scavi, la presentazione del certificato di regolare esecuzione è prodromica allo svincolo della polizza fidejussoria e alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma 8 del presente articolo
7. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata a mezzo pec all'indirizzo viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it.
8. Le polizze fidejussorie sono svincolate automaticamente trascorsi due anni dal termine dei lavori; la restituzione del deposito cauzionale è effettuata su istanza di parte, utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale; la domanda di restituzione può essere presentata non prima di tre mesi dall'invio del certificato di regolare esecuzione di cui al comma 6 del presente articolo. Nel caso in cui non venga effettuata la domanda, trascorsi dieci anni l'Amministrazione l'incasserà il deposito a titolo definitivo eliminando le scritture contabili nelle Entrate/Spese conto terzi ed incamerandole negli appositi Titoli del bilancio.
9. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Città metropolitana assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente del Servizio preposto all'emanazione del provvedimento finale rilascia o nega la concessione/autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente, preferibilmente a mezzo PEC.
2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, non sostituisce il titolo abilitativo, le concessioni e autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.) necessari, in base alle leggi vigenti, per le installazioni o la realizzazione delle opere previste dal progetto oggetto della concessione/autorizzazione medesima. Detti atti di assenso devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni.
3. I provvedimenti di autorizzazione e concessione legittimano l'occupazione e sono rilasciati previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - b) pagamento diritti di segreteria ed istruttoria
 - c) deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;

d) pagamento anticipato di una o più annualità del Canone dovuto secondo quanto stabilito relativamente alle specifiche tipologie di occupazione, dal presente Regolamento;

4. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di rigetto della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

5. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza in capo all'istante di morosità nei confronti della Città metropolitana per canoni (o imposte) relative ad occupazioni, anche abusive. Non si considera moroso chi relativamente ai propri debiti afferenti al presente periodo, aderisca in occasione della presentazione di un'istanza, ovvero abbia già aderito, ad un piano di rateazione. E' considerato moroso chi, avendo aderito precedentemente ad un piano di rateazione, non risulti aver provveduto al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva. Detto provvedimento deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione, o nulla osta che coincide con il numero di registro unico della determinazione dirigenziale;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le occupazioni permanenti e del canone giornaliero per le temporanee, nonché le regole per il versamento del canone stesso a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente Regolamento, con precisazione dell'obbligo di pagamento del Canone stesso (ovvero della prima rata, se disposta la rateazione), secondo quanto stabilito, relativamente alle varie tipologie di occupazione, dal presente Regolamento.

2. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Città metropolitana con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria, l'assentibilità della domanda di occupazione. La Città metropolitana provvede prima del rilascio del nulla osta alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Città metropolitana di Roma Capitale, secondo i termini e le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Ad avvenuto versamento della prima annualità, la Città metropolitana. rilascia il nulla osta inoltrandolo tempestivamente al Comune ed al richiedente

3. Il rilascio della concessione della Città metropolitana all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività connessa con il provvedimento o per l'uso delle cose il cui uso è stato assentito.

4. Le concessioni della Città metropolitana si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare, nonché di accettare e rispettare il disciplinare tecnico facente parte integrante della concessione per le occupazioni nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga la Città metropolitana procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, provvedendo se del caso all'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione salvo il recupero del maggior danno, e applicando le altre misure specifiche eventualmente previste dal presente Regolamento.
3. Il concessionario ed il titolare dell'autorizzazione sono, inoltre, tenuti ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione sono obbligati a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione devono effettuare il versamento del Canone alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 13 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. Qualora il concessionario o il titolare dell'autorizzazione intendano richiedere una modifica dell'oggetto della concessione o della autorizzazione dovranno presentare apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 22 del presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate.

Articolo 14 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

- 1 Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo la proprietà del bene cui la concessione afferisce, ovvero la gestione o la proprietà dell'azienda o del ramo aziendale che del bene

medesimo fa uso diretto, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di voltura, utilizzando la modulistica prevista pubblicata sul sito istituzionale effettuando il versamento dei diritti di segreteria ed inviando la documentazione con le modalità di cui all'art. 7.

2. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 180 giorni dal decesso con le modalità previste al comma precedente. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

3. Nel caso modifiche del titolare formalizzate ai sensi del precedente comma 1, la concessione resta valida fino alla data di scadenza originaria.

4. Nel caso di concessioni aventi ad oggetto accessi, sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:

a) variazione della titolarità o della gestione di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;

b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

5. L'istanza di cui al precedente comma 1 dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente e l'autocertificazione idonea a comprovare il titolo al subingresso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

Articolo 15 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

2. Almeno 90 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente o temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7. Alla domanda dovrà essere comunque allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.22.

5. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oggetto di un provvedimento concessorio oltre i termini stabiliti con un'occupazione temporanea, il titolare ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 7 ovvero in caso di scavi nei termini e modi previsti dall'art. 20 del presente Regolamento.

6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute dal titolare, ivi compresi i debiti afferenti all'occupazione precedente.

7. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comune dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo intercorrente tra la data della ricezione della disdetta e la scadenza ordinaria della concessione/autorizzazione. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

8. L'Amministrazione non prenderà in considerazione nuove richieste, né domande di rinnovo, di coloro nei cui confronti ci sia stato un procedimento di contenzioso, conclusosi con decreto prefettizio di condanna a fronte del quale non ci sia stato adempimento da parte del soccombente nonché dei soggetti in cui all'art. 28.

Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà della Città metropolitana di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.
- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.
- c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, comporta la decadenza del provvedimento stesso, fatta salva la tempistica per la fattispecie prevista dall'art 20.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento tecnico invia al Responsabile dell'Ufficio amministrativo competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indica i fatti a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.

7. La fattispecie del mancato pagamento del canone può essere rilevata dall'Ufficio amministrativo competente direttamente, ovvero a seguito di apposita comunicazione fatta pervenire dai Servizi finanziari o dal concessionario eventualmente individuato dalla Città metropolitana per la gestione dell'entrata di cui trattasi.

8. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario/titolare dell'autorizzazione, riconoscendogli un termine non minore di dieci per presentare idonee giustificazioni.

9. Scaduto il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia risposto, ovvero qualora le giustificazioni fatte pervenire da parte dell'interessato non siano tali da indurre l'amministrazione a determinare l'archiviazione del procedimento, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario/titolare di porre in essere, entro termine perentorio, comportamenti idonei a far venire meno le cause di decadenza contestate

10. Il mancato adeguamento all'ordine di cui al comma precedente nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione/autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente a ricevere il ricorso e del termine per presentarlo. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

11. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

12. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

TITOLO III - DISCIPLINA TECNICO – AMMINISTRATIVA SPECIFICA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Articolo 17 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali

1. Gli accessi debbono essere costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Le caratteristiche della localizzazione degli accessi ed i parametri di visibilità degli stessi dovranno rispettare le prescrizioni impartite dall'art. 45 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.
3. Per la dimostrazione della visibilità richiesta per l'apertura di accessi e passi carrabili viene adottata la formula e/o i grafici descritti nel D.M. 5/11/2001, disciplinante le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
4. Saranno consentiti solo gli accessi realizzati a distanza non inferiore a quella prevista dall'art. 45 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.
5. La manutenzione dell'accesso è obbligatoria sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del concessionario.
6. Gli accessi devono essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
7. Il concessionario deve altresì garantire la visibilità della strada eliminando ogni tipo di sterpaglia ed arbusti per una lunghezza di circa 5 mt per ogni lato.
8. Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dalla Città metropolitana.
9. All'atto del rilascio della concessione, il titolare appone una targhetta identificativa in corrispondenza dell'opera realizzata, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a) Amministrazione rilasciante;
 - b) Soggetto titolare;
 - c) Numero della concessione e data di rilascio;
 - d) Strada interessata, progressiva Km.ca e lato.
10. Il titolare dovrà inviare via PEC le seguenti foto entro 10 giorni dal ricevimento della concessione:
 - a) accesso comprensivo della targhetta identificativa
 - b) dettagli della targhetta in cui siano visibili i dati richiesti dal comma 9 del presente articolo
 - c) ove la carreggiata lo consenta senza che il titolare metta a rischio la sua o altrui sicurezza, lo scatto dell'accesso effettuato dal lato opposto della strada.
11. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
12. E' fatto obbligo al titolare mantenere in piena efficienza la targhetta identificativa
13. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all'art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.

Articolo 18 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi

1. Per la realizzazione o il mantenimento degli accessi relativi ad impianti di distribuzione di carburanti, si applicano le distanze minime derivanti dal coordinamento tra il Codice della Strada vigente, la Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.1.60 attuativa del previgente Codice della Strada, il D.lgs 11 febbraio 1998 n. 32, la L.R. 2 aprile 2001 n. 8, nonché le normative e le circolari ANAS emanate a chiarimento della circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.1.1960, fatte salve maggiori distanze derivanti dall'applicazione del precedente art. 17.
2. Per gli accessi caratterizzati da notevole importanza, in relazione: alla larghezza (non inferiore a m. 3), alla destinazione d'uso (attività industriali, commerciali e di servizi, nonché complessi residenziali) ed alle immissioni di veicoli (non inferiore a 40 veicoli/giorno), si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 19 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere

1. Nella esecuzione dei lavori del presente articolo, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, a quelle del Capitolato Generale per gli Appalti LL.PP. (D.M. 145/2000), nonché alle prescrizioni tecniche riportate nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione al riguardo.
2. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni alla proprietà dell'Amministrazione metropolitana e ad eventuali altri sottoservizi presenti, la Ditta è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia con particolare riferimento alle verifiche delle tubazioni. Le certificazioni verranno prodotte dall'impresa esecutrice, approvate dalla Direzione Lavori e trasmesse all'Amministrazione entro il termine di rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale.
3. Quando sussistono particolari esigenze di traffico o di altra natura, la Di competenza della Città metropolitana potrà prescrivere che l'esecuzione dei lavori avvenga adottando tecniche particolari di scavo.
4. Nel caso in cui, acquisita l'assoluta conoscenza delle preesistenze nel sottosuolo, la posa di impianti o canalizzazioni venga effettuata adottando tecniche di scavo che consentono di non interessare la superficie stradale (microgallerie, spingitubo, etc.) non sono dovuti gli oneri per l'autorizzazione/concessione di cui al comma 7 dell'art. 8.
5. Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni/concessioni dovranno rispettare i manufatti, le canalizzazioni dei pubblici servizi dei privati e le alberature esistenti e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati. I titolari delle autorizzazioni/concessioni non sono esonerati da responsabilità per eventuali danni che si verifichino successivamente all'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale.
6. Per la precisa conoscenza dell'ubicazione delle reti dei pubblici servizi nel sottosuolo, anche allo scopo di garantire la sicurezza dei cantieri nei lavori di scavo, nelle more della redazione di idonea cartografia unica informatizzata del territorio Metropolitano, gli Enti dovranno, comunque, aggiornare le loro planimetrie riportando su base cartacea e su supporto informatizzato sia in formato vettoriale SHAPE, DXF, DWGARCVIEW, che in formato raster, JPG, PDF, PNG, i tracciati delle canalizzazioni, con indicata la distanza dall'asse stradale oggetto delle autorizzazioni/concessioni rilasciate. Per le canalizzazioni dovranno essere, inoltre, caratterizzati i punti singolari (punti di deviazione planimetrica, posizione dei pozzetti etc.) ed indicate la dimensione e la loro profondità di posa riferita a quella della superficie esistente.

7. Eventuali integrazioni e/o modifiche alla metodologia sopra indicata per la rappresentazione cartografica delle reti potranno essere apportate con apposita circolare a seguito di futuri sviluppi tecnologici nella materia.
8. In conseguenza dei propri compiti d'istituto l'Amministrazione si riserva di adottare, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, apposita circolare esplicativa che potrà essere aggiornata e/o integrata in relazione alla progressione degli studi sulle tecniche e metodologie di scavo.
9. I Servizi Tecnici della Città metropolitana nell'azione di controllo e al fine di acquisire elementi statistici sperimentali per la verifica di idoneità dei materiali e metodologie impiegate nel ripristino degli scavi, potranno disporre, a cura e spese del richiedente l'autorizzazione/concessione, il prelievo di campioni e/o l'esecuzione di prove e controlli sui cavi ripristinati o in corso di realizzazione.
10. I soggetti autorizzati saranno ritenuti unici responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, animali o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e sono tenuti a garantire il pronto intervento, diurno e notturno, per la riparazione di avvallamenti, buche ed altri pericoli per la circolazione anche derivanti dal verificarsi di qualsiasi evento metereologico.
11. I soggetti autorizzati sono inoltre tenuti a provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, anche in osservanza delle disposizioni impartite dai competenti Servizi Tecnici di Viabilità.
12. L'Amministrazione metropolitana vigila ed accerta violazioni, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla conformità del tracciato dello scavo rispetto a quanto autorizzato ed accerta eventuali violazioni al riguardo.
13. Qualora i titolari delle autorizzazioni/concessioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni/concessioni stesse, ferme restando le penali di cui al successivo art. 20, l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'autorizzazione/concessione, la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi, salvo eventuale azione penale e ulteriore risarcimento del maggior danno.
14. I funzionari degli Uffici Tecnici e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione.
15. I lavori devono essere terminati nei tempi stabiliti nell'autorizzazione/concessione, pena l'applicazione delle seguenti penali:
- a) per lavori sulla carreggiata stradale eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione/concessione la penale giornaliera è pari al doppio dell'importo dovuto per i diritti di segreteria ed istruttoria di cui all'allegato B;
 - b) per lavori sulle pertinenze stradali eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nell'autorizzazione/concessione la penale giornaliera è pari ad 1,5 volte l'importo dovuto per i diritti di istruttoria e segreteria di cui all'allegato B.
16. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori e comunque prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si verificano danni di cui al successivo art. 20, il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla loro riparazione. In difetto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata.

Articolo 20 - Tempistiche e proroghe in caso di occupazione scavi

1. I lavori del presente articolo debbono iniziare entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza dell'atto previa comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale della data d'inizio lavori. Prima della scadenza di tale termine, l'istante, qualora intenda ugualmente eseguire i lavori previsti, potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, previo pagamento dei diritti di segreteria indicati nell'allegato B.
2. Nel caso in cui il concessionario inizi successivamente ai 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà formulare nuova istanza pagando nuovamente i diritti di segreteria ed il canone di occupazione

3. L'Amministrazione metropolitana potrà modificare, per sopravvenute e dichiarate esigenze di interesse pubblico, la data d'inizio dei lavori e la durata, indicate dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi o chiedere che i lavori vengano effettuati con tempi e turni diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.
4. Entro 7 giorni dal termine dei lavori il concessionario e/o il direttore dei lavori dovranno darne formale comunicazione al competente ufficio metropolitano. Il Concessionario dovrà provvedere a fornire apposito certificato, sottoscritto dal proprio Direttore dei lavori, attestante la rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato, a seguito del quale la Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a redigere, nei 90 giorni successivi, la dichiarazione di regolare esecuzione dei relativi lavori di ripristino del corpo stradale.
5. Il mancato rispetto delle formalità sopra descritte comporterà l'irrogazione di una penale di € 3.000,00 ovvero pari al 10% del canone dell'occupazione suolo, nel caso in cui detto importo ecceda gli € 30.000,00.
6. L'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale non esonera il concessionario da eventuali responsabilità e danni che dovessero verificarsi nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori potrà essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata.
8. Le richieste di proroga dovranno pervenire prima della scadenza del titolo autorizzatorio; in caso contrario l'interessato dovrà ottenere, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione versando nuovi diritti di segreteria. La decadenza dell'atto autorizzatorio comporta la decadenza della concessione
9. La richiesta di proroga comporta il versamento integrativo dei diritti di segreteria indicati nell'allegato B e degli oneri relativi al canone di occupazione temporanea previsto al comma 2 lettera d del precedente art. 7.

Articolo 21 - Pubblicità sulle strade

1. La pubblicità sulle strade di competenza della Città metropolitana è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente Regolamento
2. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Città metropolitana, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa "lungo" la strada di competenza della Città metropolitana quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l'installazione "in vista" dalla strada metropolitana quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell'effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Articolo 22 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. Le richieste presentate sulla domanda di autorizzazione possono essere modificate massimo due volte entro l'emissione del provvedimento autorizzativo/nulla osta. Nel caso in cui la pervengano più richieste

oltre il limite consentito oppure giungano oltre l'emissione del provvedimento, verrà considerata come nuova istanza ed il richiedente dovrà effettuare i versamenti previsti all'art. 12

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui all'articolo 7, non è richiesta la produzione della documentazione tecnica se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Città metropolitana.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima, in assenza di variazioni, la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) attestazione del versamento a favore della Città metropolitana, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

Articolo 23 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. Il rapporto tra la dimensioni di base e quella di altezza di un mezzo pubblicitario non deve essere superiore a 1,6.

2. I mezzi pubblicitari possono avere le seguenti dimensioni:

- a) base fino a metri lineari 2,00 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 2;
- b) base fino a metri lineari 2,50 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 4;
- c) base fino a metri lineari 3,00 e superficie complessiva per facciata non superiore a m² 6.

Articolo 24 - Prescrizioni tecniche concernenti i mezzi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e dei nulla osta è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche, integrative di quelle specifiche già poste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nonché all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro 10 gg dalla scadenza dell'autorizzazione nella loro situazione originaria, pena l'esecuzione in danno delle opere necessarie a tale scopo.

2. È fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione di assicurare la permanenza delle condizioni di stabilità e sicurezza del manufatto pubblicitario installato con le seguenti modalità:

a) lungo le strade ai centri abitati provviste di marciapiede:

- il collocamento dei mezzi pubblicitari non deve recare intralcio alla circolazione delle persone comprese quelle disabili;
- l'altezza libera sottostante deve essere non inferiore a metri 3,00
- la bandiera deve essere rivolta verso l'esterno dei marciapiedi;
- i supporti metallici debbono essere collegati alla messa a terra qualora l'impianto sia fornito d'illuminazione elettrica;
- i supporti devono distare non meno di metri 2,00 dal ciglio del marciapiede mentre la proiezione verticale del mezzo deve distare non meno di cm. 50 dal marciapiede medesimo e i cartelli debbono avere le seguenti dimensioni massime collocabili:
- a/1) con marciapiede di larghezza oltre metri 2,00: dimensione massima collocabile base cm 100 × altezza cm 150;
- a /2) con marciapiedi di larghezza oltre metri 2,00: dimensione massima collocabile base cm 200 × altezza cm 150.

b) lungo le strade fuori dai centri abitati e quelle nei centri abitati sprovviste di marciapiede con limite di velocità non superiore a 50 Km/h:

- b/1) la proiezione verticale del cartello deve risultare non inferiore a metri 1,50 dalla striscia di margine della carreggiata stradale o, in assenza di questa, dal ciglio bitumato, salvo la diversa disciplina prevista dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione in presenza di costruzioni fisse di altezza superiore a metri 3,00;
- b/2) nel caso, invece, che l'ostacolo sia di altezza inferiore a metri 3,00 la distanza dalla carreggiata della proiezione verticale del cartello non deve essere inferiore a metri 0,50 misurata dal filo interno dell'ostacolo stesso.
- Per il rispetto delle distanze minime tra cartelli pubblicitari e prima e dopo i segnali stradali si richiamano le norme di cui all'art. 51 co. 4 del C.d.S.

c) nei tratti di strada con limite di velocità superiore ai 50 km/h.

3. In tal caso le modalità sono quelle previste dall'art. 51 co. 2 del C.d.S.

4. Tutti i mezzi pubblicitari debbono riportare la targhetta, rilasciata dalla Città metropolitana, con punzonato il numero dell'autorizzazione, il nome della ditta, la strada, la chilometrica, il lato strada, la data di scadenza.

5. La mancata esposizione della targhetta comporta la revoca dell'autorizzazione se la stessa non viene ripristinata entro 10 gg dalla comunicazione della sua assenza da parte dell'Amministrazione.

Articolo 25 - Caratteristiche strutturali dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno devono essere calcolate e realizzate per resistere alla spinta del vento, sia globalmente che nei singoli elementi e debbono essere saldamente ancorate alle strutture di fondazione.

3. Tali caratteristiche debbono essere espressamente dichiarate all'atto di presentazione della domanda e devono essere sottoscritte da professionista abilitato.

Articolo 26 – Vigilanza dei mezzi pubblicitari

1. La Città metropolitana vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.
2. La vigilanza può essere attivata anche a seguito di comunicazioni di terzi ed in particolare dei soggetti di cui al successivo art. 28 del presente Regolamento.

Articolo 27 - Rimozione di urgenza dei mezzi pubblicitari

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Città metropolitana, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente ufficio diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Città metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 28 – Violazioni in ambito di mezzi pubblicitari

1. In caso di collocazione su suolo privato degli impianti pubblicitari, privi di autorizzazione, o comunque realizzati in contrasto con quanto autorizzato o con quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, il personale della Città metropolitana a ciò preposto, anche a seguito di comunicazioni dei soggetti di cui al presente comma e a quelli indicati dall'art. 12 , redige il verbale di accertamento della violazione, comminando le sanzioni previste dalla legge vigente, e, se è possibile, lo contesta immediatamente al trasgressore, in caso contrario lo notifica al almeno uno dei soggetti, responsabili in solido, di seguito elencati:

- a) il proprietario dell'impianto;
- b) il proprietario del suolo;
- c) l'usufruttuario del suolo;

2. La Città metropolitana diffida i soggetti di cui al comma precedente, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
3. Decorso il termine suddetto l'Amministrazione provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad effettuare la rimozione del mezzo o alla copertura della pubblicità.
4. In caso di collocazione degli impianti pubblicitari su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Città metropolitana, o nel caso in cui la loro ubicazione, non rispettando le disposizioni di legge nonché le prescrizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento, costituisca pericolo per la circolazione, l'Amministrazione della Città metropolitana, anche a seguito di comunicazioni dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e di quelli indicati dall'art. 12, esegue senza indugio la rimozione degli stessi, anche a mezzo di società delegate a tale attività, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo.
5. In entrambi i casi il verbale di accertamento della violazione dovrà contenere l'avvertimento che decorsi 60 giorni dalla data di notifica del verbale medesimo e rimosso l'impianto a spese dell'Amministrazione, il proprietario dell'impianto pubblicitario dovrà provvedere al ritiro dello stesso e al pagamento delle spese di custodia e di rimozione determinate sulla base dei criteri fissati in apposita determinazione dirigenziale.
6. Qualora uno dei soggetti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 del presente articolo non provvederà al ritiro dell'impianto pubblicitario non provvederà al ritiro entro 60 gg. dalla data della notifica della rimozione ed al pagamento degli oneri di deposito e di custodia, l'Amministrazione potrà disporre lo smaltimento o l'alienazione a spese dei soggetti di cui sopra, obbligati in solido
7. La Città metropolitana procederà annualmente con determinazione dirigenziale ad una ricognizione della propria attività di contrasto all'abusivismo. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento

Articolo 29 - Riprese cinematografiche

1. In caso di istanze aventi ad oggetto occupazioni per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo alla Città metropolitana corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alla tabella dell'Allegato B al presente Regolamento.
2. Considerando le numerose variabili che influiscono sulla effettiva fruizione dell'occupazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, condizioni meteo, malattia degli attori o dello staff, ecc.), la rinuncia all'occupazione, se comunicata almeno due ore prima dell'inizio delle riprese, fa salvi i diritti di segreteria ed il Canone versati. Il Canone verrà restituito solo qualora l'istanza sia effettivamente ritirata dall'interessato con apposita nota fatta pervenire con le medesime modalità dell'istanza stessa.
3. Nel caso in cui la comunicazione avvenga meno di due ore prima dell'inizio previsto delle riprese, il rinvio viene considerato nuova istanza, con conseguente obbligo di reiterare il pagamento dei diritti di segreteria. In tale ipotesi viene inoltre trattenuta una quota pari al 50% dal canone giornaliero nel caso di utilizzo di strade di categoria B, e al 75% del canone medesimo nel caso di utilizzo di strade di categoria A.

4. Il rinvio per le riprese è consentito per un massimo di tre volte. La richiesta di rinvii ulteriori a tale limite viene considerata una nuova istanza, con conseguente obbligo per l'istante di versare di reiterare il versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria
5. La Città metropolitana potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se richiedere o meno una somma da prestare a titolo di garanzia che potrà essere graduata tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Articolo 30 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

1. Le norme per le competizioni sportive su strada sono regolate dall'art. 9 del Codice della Strada.
2. Per le gare ciclistiche la Città metropolitana rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
3. Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all'art 9, comma 4, del Codice della Strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato.
4. L'istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
5. L'autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.
6. L'organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
7. La Città metropolitana potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di competizione sportiva da autorizzare, se richiedere o meno una somma da prestare a titolo di garanzia, che potrà essere graduata tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso.

Articolo 31 - Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita, purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di due metri.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 32 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Città metropolitana dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio medesimo.

Articolo 33 - Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare convenzionale e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 34 - Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico,

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. In ogni caso, ove venga meno l'interesse del titolare a mantenere un passo carrabile precedentemente assentito, lo stesso può ottenerne la revoca presentando apposita domanda alla Città metropolitana. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente. Fino alla data della formale revoca della concessione, il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale, per tutta la durata della concessione/autorizzazione, anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. L'affrancamento di cui al punto comma 4 vale solo per il canone; alla scadenza della concessione del passo si dovrà effettuare una nuova domanda per il mantenimento del medesimo.

Articolo 35 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Ai sensi dell'art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenti e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell'accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1. Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.

Articolo 36 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 37 del presente Regolamento.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Articolo 37 - Occupazioni suolo serbatoi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 829 secondo periodo della L. 160/2019 per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applicano le tariffe standard di cui all'allegato B alla specifica tabella, va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

2. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo metropolitano effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

3. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simi per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone determinato secondo l'art.33 del presente Regolamento.

Articolo 38

Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e similari la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo demaniale è dovuto un canone annuo in misura fissa determinato per ogni apparecchio dalla formula dell'allegato B.

Articolo 39 - Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree eventualmente predisposte dalla Città metropolitana a parcheggio custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parcometri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'allegato B con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è effettuata con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi eventualmente esistenti si confermano le tariffe vigenti salvo modifiche da apportare con atto consiliare.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia.

Articolo 40 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 4 dell'art.43 del presente Regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 41 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio della Città metropolitana e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in (*Zone – Classi – Categorie*) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto “Elenco strade della Città metropolitana di Roma Capitale” **in Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) **valore economico dell'area** in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Città metropolitana per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui **all'Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dalla Città metropolitana, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

5. Nei casi in cui il canone annuo di occupazione superi l'importo di € 8.000,00, la Città metropolitana si riserva di determinare l'ammontare dovuto a fronte dell'assunzione, da parte del concessionario/titolare dell'autorizzazione, di specifici oneri e/o della realizzazione di interventi a scomputo. L'importo degli interventi a scomputo deve essere riportato nel disciplinare di concessione/autorizzazione e deve tenere conto dell'onerosità complessiva dell'intervento a scomputo. La concessione/autorizzazione deve contenere altresì l'importo del canone al lordo degli interventi a scomputo. L'inadempienza del concessionario rispetto agli obblighi di cui al presente comma comporta l'automatica decadenza della concessione e la conseguente abusività dell'occupazione.

6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio metropolitano, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a € 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale metropolitano. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve:
 - a) presentare specifica dichiarazione alla Città metropolitana entro il 31 gennaio dell'anno n+1 con la puntuale indicazione delle utenze al 31 dicembre dell'anno n
 - b) effettuare entro il 30 aprile dell'anno n+1, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralici e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 43 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è pari ad **€ 30,00**;
2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. **Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini** si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum da effettuarsi preliminarmente al rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.
4. **La tariffa standard giornaliera**, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è pari ad **€ 0,60**.

5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nell'Allegato B al presente Regolamento.
6. Le tariffe finali per metro quadrato per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel **prospetto "Tariffe" di cui all'allegato C** parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
7. I coefficienti, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Città metropolitana, sono quelli indicati nell'**allegato B** al presente Regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con decreto del Sindaco. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.
8. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
9. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 44 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata utilizzando le formule previste nell'allegato C, tenuto conto delle riduzioni previste dal presente Regolamento.
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base al periodo dell'anno iniziale diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni definite dall'art. 21, il canone triennale viene corrisposto anticipatamente, ed in caso di rinuncia la quota non economicamente maturata verrà restituita.

Articolo 45 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non è esente dal canone un accesso destinato in via non esclusiva al soggetto portatore di handicap. In tale fattispecie, il canone verrà calcolato come da esempio illustrato sull'allegato C al presente Regolamento.

Articolo 46 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 500, se il versamento è effettuato da una persona fisica oppure € 1000,00 se il versamento è effettuato da una persona giuridica o un'attività produttiva, è ammesso il versamento in 10 rate mensili, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti 9 rate entro le scadenze indicate nel piano di rateizzazione trasmesso dalla Città metropolitana.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione immediatamente prima del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 5 comma 2 e 3 il pagamento del Canone alla Città metropolitana deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente Regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Città metropolitana secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 47 - Rateizzazioni

1. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del richiedente oppure

firmata digitalmente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.

2. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:

a) Persone fisiche

- fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 2.400,00;
- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 2.400,01 ad € 3.200,00;
- fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 3.200,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 4.800,00;

b) Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 3.600,00;
- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 3.600,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 4.800,01 ad € 7.200,00;
- fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.200,00;

3. L'istanza non è assimilabile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.

4. L'importo minimo rateizzabile è pari a € 1.500,00 per le persone fisiche, e di € 3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.

5. Per importi superiori ad € 10.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dalla Città metropolitana, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta dell'Ente creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.

6. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.

7. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.

8. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:

- a) rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
- b) interessi di dilazione;
- c) sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
- d) Canone unico.

9. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del dirigente responsabile dell'entrata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

10. Le rate sono determinate nel provvedimento del dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 48 - Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente alla quantificazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec, ovvero raccomandata nel caso in cui il debitore non ne sia in possesso, un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, ai sensi dell'art. 1 comma 802 L.160/19, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non gg 10 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

TITOLO V

ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Articolo 49 - Accertamento

1. La Città metropolitana, avvalendosi delle proprie strutture secondo le rispettive competenze, ovvero ricorrendo all'ausilio di soggetti esterni individuati secondo le modalità previste dalla legge, provvede alla verifica ed all'accertamento delle entrate, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art.1, comma 792, della L. 160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a € 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 50 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 51 del presente Regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del

D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00, né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 51 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Città metropolitana per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 52 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 53 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 10,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Articolo 54 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 55 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Città metropolitana contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente Regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro il 31/12/2021 e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente Regolamento.

ALLEGATO A - Ripartizione del territorio della Città metropolitana per zone

L'elenco strade è disponibile sulla pagina istituzionale all'indirizzo istituzionale

<https://www.cittametropolitanaroma.it/>

ALLEGATO B - Elencazione dei coefficienti, maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento

B1. MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA € 115,00

Tariffa base (Tb1) = €/ m2 0,65 per occupazioni temporanee giornaliere Tariffa base (Tb2) = €/ m2 105,00 per occupazioni permanenti

STRADE	Moltiplicatore (Ka)
Categoria A	1.00
Categoria B	0.90

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ	Moltiplicatore (Kb)
1) Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1.20
2) Occupazione di cui al punto 1 determinante sensibile riduzione della viabilità	1.40
3) Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1.00

NATURA ATTIVITÀ	Moltiplicatore (Kc)
Commercio in aree pubbliche, pubblici servizi Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0.50
Industriali artigianali commerciali professionali e di servizi	1.10
Manifestazioni politiche, culturali ricreative ecc.	0.20
Edilizia	0.60
Altri Usi	1.00

B1.1 Occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo con serbatoio fino a 3000 litri	Occupazioni di suolo con serbatoio oltre 3000 litri, più $\frac{1}{4}$ ogni 1000 litri o frazione
A	€ 8 a mq	+ € 2 a mq
B	€ 5 a mq	+ € 1 a mq

B1.2 Occupazione impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e simili

Categoria delle strade	€ per Occupazione di suolo per singolo apparecchio
A	30,00
B	27,00

B1.3 Occupazioni temporanee non rientranti nelle tipologie del moltiplicatore Kc

Posteggi

Categoria delle strade	Occupazione suolo € posto auto ora
A	0.80
B	0.50

B1.4 Occupazione per riprese cine tv

Categoria delle strade	Occupazione suolo € Giornaliero
A	366,00
B	183,00

B2. MOLTIPLICATORI PER ACCESSI CARRABILI

Diritti di segreteria: € 115,00

Diritti di segreteria per la voltura: € 65,00

Categoria strada	Tariffa in €
A	30,00
B	15,00

Tipologia accesso	Moltiplicatore (Kb)
Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione	0,50
Accesso a 2 o più fabbricati di civile abitazione	0,75
Accesso a piccole attività commerciali, artigianali e di servizi (presenza di aree di parcheggio con superficie \leq 200 mq.)	2
Accesso a centri commerciali ed equiparati, imprese industriali (presenza di aree di parcheggio con superficie $>$ 200 mq.)	5

B3. MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONE O DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Diritti di segreteria ed istruttoria € 126,00

Tariffa standard	€
Annuale	30,00
Giornaliera	0,70

Coefficiente di correzione annuale

Categoria Strada	Tariffa
A	2,43
B	2,02

Coefficiente giornaliero

Categoria strada	Tariffa
A	0,70
B	0,60

Coefficienti di maggiorazione per casistiche particolari

Mezzi pubblicitari con illuminazione	1,30
Mezzi pubblicitari in area stazioni di servizio e/o rifornimento	1,30

B4. MOLTIPLICATORI SCAVI ORDINARI ED URGENTI

Diritti di segreteria € 115,00

Diritti di segreteria per rinnovo istanza € 40

Strada prima categoria (A) € 0,90

Strada seconda categoria (B) € 0,50

B5. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, costituito anche mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, viene determinato nella misura del 120% del costo degli eventuali lavori di intervento della Città metropolitana per rinterro, nuovo scavo, pavimentazione e segnaletica, pari a non meno di € 60,00 a metro lineare di scavo

B6. OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Comuni	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
Comuni del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale	€/utente 1,50 X 20%

Importo minimo € 800,00

B7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI NON REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo €/mq	Occupazione di soprassuolo e sottosuolo (ridotta del 75%)
A	30,00 a mq	7,50 a mq
B	27,00 a mq	6,75 a mq

ALLEGATO C - Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell'occupante

C1. Formula per calcolo canone concessorio occupazione temporanea/permanente

Calcolo del canone concessorio:

Importo occupazione temporanea = $Tb_1 * Ka * Kb * Kc * gg * s$

Ove: Tb_1 = tariffa base

Ka = moltiplicatore categoria strade

Kb = moltiplicatore sacrificio

collettività Kc = moltiplicatore

natura attività

gg = numero giorni di occupazione

s = superficie di occupazione espressa in m^2

Importo occupazione permanente: $Tb_2 * Ka * Kb * Kc * a * s$

ove Tb_2 : = tariffa base

Ka = moltiplicatore categoria strade

Kb = moltiplicatore sacrificio

collettività Kc = moltiplicatore

natura attività

a = numero anni di occupazione

s = superficie di occupazione espressa in m^2

C 1.1 Formula per calcolo del Canone per occupazioni con distributori di carburante posizionati su suolo demaniale

Canone = Metri quadrati * tariffa base del serbatoio da 3000 lt correlato alla categoria della strada * eventuale aumento ogni 1000 lt correlato alla categoria della strada

C 1.2 Formula per calcolo del canone di occupazione impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e simili

Tariffa categoria strada * n° anni di occupazione

C 1.3 Formula per calcolo orario dell'occupazione suolo del posto auto

Tariffa categoria strada * ore di occupazione suolo posto auto

C 1.4 Formula per calcolo delle Canone per le riprese cine Tv

Tariffa categoria strada * giorni di occupazione

C2 formula per calcolo canone concessorio accesso carrabile

Calcolo del canone concessorio:

$$\text{Canone} = T * K_b * L$$

Ove: T= tariffa strada

K_b = moltiplicatore tipologia accesso

L = larghezza dell'accesso espressa in metri lineari"

Calcolo riduzione invalidità ipotizzando un invalido a locale:

$$n^{\circ}\text{invalidi}/n^{\circ}\text{locali serviti dal passo}=\text{riduzione}=\text{R}$$

Calcolo dell'accesso con riduzione invalidità

$$T * (K_b - R) * L$$

Se più invalidi risiedono nello stesso locale, verrà considerata come un'unica unità

Se il R supera il moltiplicatore della tipologia passo, il canone è pari a zero

C3. Formula per calcolo occupazione o diffusione messaggi pubblicitari**Triennale**

Calcolo canone unico = Coefficiente * tariffa cat. strada * mq * 3 anni

Calcolo canone unico in caso di maggiorazioni= coefficiente * tariffa cat. strada * coefficiente di maggiorazione* mq * 3 anni

C3.1 Formula per calcolo o diffusione messaggi pubblicitari giornaliera

Calcolo canone unico = importo cat. strada * mq * numero giorni

Calcolo canone unico in caso di maggiorazioni= importo cat. strada * coefficiente di maggiorazione * mq * numero giorni

C4. Formula per calcolo occupazione temporanea dovuta a scavi

Canone = 300X Giorni X Tariffa strada X Lunghezza scavo totale

C5. Formula per calcolo del canone dovuto per scavo urgente:

Tariffa omnicomprensiva € 490,00

C6. Formula per occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo con cavi, impianti ed altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici

$$\text{Canone} = (1,50 \times 20\%) \times \text{numero di utenze}$$

Il canone non può essere inferiore ad € 800

C7. Formula per occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo con cavi, impianti ed altri manufatti non realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi

Canone = tariffa categoria strade ridotta del 75% * metri quadri

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara che **la deliberazione n. 40 è approvata** all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Caldironi Carlo, Colizza Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Sanna Pierluigi, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Presenti 13, votanti 13, favorevoli 13, il Consiglio approva. Concludiamo i nostri lavori con la **Proposta di deliberazione n. 39 del 2021, “Nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria per il triennio 2021-2024”**. Si tratta di nominare il Presidente dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, c’è stata la convergenza da parte della Capigruppo, dei Membri della Capigruppo, su un nominativo che appunto assumerà il ruolo di Presidente dell’Organismo. Chiarisco che tutto il Collegio costituente l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria appunto deve essere rinnovato; quindi come dicevo c’è stata convergenza sulla riconferma dell’attuale Presidente dell’Organo e quindi essendoci convergenza si può procedere con la votazione per appello nominale. Quindi io procederei se non ci sono interventi, procederei con la votazione appunto per appello nominale.

OGGETTO: Nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2021/2024.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visti:

la legge n. 56/2014;

il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011;

il decreto legge n.124 del 26 ottobre 2019;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento di Contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5/10/2020;

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015.

Premesso che:

l’art. 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto le nuove modalità per la nomina dell’organo di revisione economico e finanziario, stabilendo che “... *i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili ... omissis ...*”;

l'art. 57 ter del decreto legge n.124 del 26 ottobre 2019, così come convertito con modificazioni nella Legge n.157 del 19 dicembre 2019, ha modificato il succitato comma 25 dell'art. 16 del decreto legge n.138/2011, sostituendo alle parole: *“a livello regionale”* le parole: *“a livello provinciale”* ed ha inserito ex novo il comma 25 bis del medesimo articolo che prevede *“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, ... omissis”*;

con deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma n.31 del 2 agosto 2018 è stato nominato l'Organo di revisione economico-finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale per il triennio 2018/2021;

in data 1 agosto 2021 scade l'incarico dell'Organo di revisione economico-finanziario della Città Metropolitana di Roma Capitale;

l'art. 241 del decreto legislativo n. 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori dei conti, prescrive che *“Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”*;

il decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno, all'art. 1, fissa il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria come di seguito elencato:

DESCRIZIONE COMPENSO
Componenti
IMPORTO COMPENSO

1) Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA A “Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali” Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, essendo la popolazione al 31/12/2018 della Città Metropolitana di Roma capitale: 4.357.514.	€ 27.650,00
2) Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA B “Spesa corrente annuale pro-capite in euro” Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, non è previsto aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite è inferiore alla media nazionale per fascia demografica pari a € 120,00.	€ 0
3) Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA C “Spesa per investimento annuale pro-capite in euro” aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica pari a € 20,00.	€ 2.765,00

Preso atto che:

non sussistendo i requisiti per la maggiorazione del 10% prevista nel punto 2 della tabella del decreto 21 dicembre 2018, i compensi del Presidente e dei membri del collegio dei Revisori dei Conti sono così riassunti:

Presidente: compenso annuo al netto degli oneri di legge, pari a € 45.622,50;

Componenti: compenso annuo pro-capite al netto degli oneri di legge, pari a € 30.415,00;

ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 spetta “... *omissis ... ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni ...*”;

ai fini della determinazione della somma da rimborsare per spese di viaggio trova applicazione l'art. 6 "Rimborso spese di viaggio" del Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 dell'1/07/2015.

il Direttore dell'U.E. Segretariato Generale, con nota prot. CMRC-2021-0075372 della Città metropolitana Roma Capitale del 18 maggio 2021, ha provveduto a comunicare alla Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo l'imminente scadenza dell'incarico triennale dell'Organo di Revisione economico-finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale, richiedendo contestualmente l'attivazione del procedimento di estrazione dei nominativi;

in data 16 giugno 2021, presso la sede della Prefettura di Roma, si è svolta, l'estrazione dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente;

dal verbale relativo alle operazioni di estrazione a sorte della Prefettura UTG di Roma, trasmesso a mezzo pec con nota prot. uscita n. 0219852 del 16 giugno 2021, acquisito al protocollo dell'Ente con il prot.n. Cmrc-2021-0092771 del 16 giugno 2021, della Città metropolitana di Roma Capitale risultano estratti i seguenti soggetti:

- De Micco Scipione primo estratto designato per la nomina
- Michieletto Francesco Costanzo secondo estratto designato per la nomina
- Cipolloni Alessia terzo estratto per eventuale rinuncia o impedimento del designato
- Cardogna Enrico quarto estratto per eventuale rinuncia o impedimento del designato
- Ranellucci Remo quinto estratto per eventuale rinuncia o impedimento del designato
- Petrucci Felice Ranieri sesto estratto per eventuale rinuncia o impedimento del designato

il Servizio 1 dell'U.E. "Segretariato Generale", con note prot. n. CMRC-2021-0117031 e n. CMRC-2021-0117038, del 30 luglio 2021, ha provveduto a comunicare al Dott. De Micco Scipione ed al Dott. Michieletto Francesco Costanzo l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura ed ha invitato gli stessi a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità od ostative alla nomina previste dagli artt. 235, 236 e 238 del decreto legislativo 267/2000 e dagli artt. 10 e 20 del decreto legislativo 39/2013.

Considerato che:

il comma 25 bis dell'articolo 16 del decreto legge n.138/2011 prevede "*Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, ... omissis*";

in data 18 giugno 2021, il Dirigente del Servizio 1 dell'U.E. Segretariato Generale ha provveduto ad inviare, per mezzo email, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari copia del documento elaborato dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali-direzione centrale della finanza locale, denominato "Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di terza fascia che hanno optato per la Provincia di Roma", composto da 419 nominativi tra i quali il Consiglio metropolitano di Roma Capitale dovrà scegliere il componente dell'organo di revisione con funzioni di Presidente;

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, nella seduta del 30/07/2021, ha deciso di sottoporre al Consiglio metropolitano il nominativo del Dott. Savo Filippo per la nomina di componente dell'organo di revisione con funzioni di Presidente;

il Servizio 1 dell'U.E. "Segretariato Generale", con nota prot. n. CMRC-2021-0117047 del 30 luglio 2021, ha provveduto a comunicare al Dott. Savo Filippo l'esito della scelta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ed ha invitato lo stesso a presentare la dichiarazione di accettazione della proposta di incarico e di insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità od ostative alla nomina previste dagli artt. 235, 236 e 238 del decreto legislativo 267/2000 e dagli artt. 10 e 20 del decreto legislativo 39/2013.

Viste:

le dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal Dott. Savo Filippo, dal Dott. De Micco Scipione ed dal Dott. Michieletto Francesco Costanzo versate in atti, con le quali i medesimi hanno dichiarato l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità od ostative alla nomina previste dagli artt. 235, 236 e 238 del decreto legislativo 267/2000 e dagli artt. 10 e 20 del decreto legislativo 39/2013, nonché la conferma del permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei Revisori dei Conti istituito con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012.

Ritenuto che:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 235, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 "*L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134 ... omissis ...*";

Preso atto che:

il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 è il Dott. Patrizio De Felici, Funzionario del Servizio 1 dell'U.E. "Segretariato Generale";

il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana" dell'U.E. "Segretariato Generale" Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di eleggere il Dott. Savo Filippo quale Presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2021/2024;

2. di nominare quali componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2021/2024:

Dott. De Micco Scipione

Dott. Michieletto Francesco Costanzo

3. di stabilire che, salvo eventuali aggiornamenti normativi, il compenso annuo dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Roma Capitale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno e sulla scorta delle motivazioni in premessa, è così determinato:

Presidente: compenso annuo al netto degli oneri di legge, pari a € 45.622,50;

Componenti: compenso annuo pro-capite al netto degli oneri di legge, pari a € 30.415,00;

4. di stabilire che, qualora ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018, i componenti dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente abbiano la propria residenza al di fuori del Comune di Roma, gli venga riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate *per tabulas*, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente, secondo le disposizioni dell'art. 6 "Rimborso spese di viaggio" del Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 dell'1/07/2015;

5. di demandare al competente Ufficio della Ragioneria Generale l'assunzione degli atti di gestione per l'impegno e la successiva e periodica liquidazione dei compensi e dei rimborsi di cui al superiore punto 4);

6. di demandare, altresì, al competente Ufficio della Ragioneria Generale la trasmissione del presente atto al Tesoriere dell'Ente, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara che la **deliberazione n. 41 è approvata** all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Cacciotti Mario, Caldironi Carlo, Colizza Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Sanna Pierluigi, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria)

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Votanti 13, favorevoli 13, quindi per parere del Consiglio viene rinnovato l'Organismo, l'Organo dei Revisori dei Conti e viene identificato nella persona del Dott. Savo, attuale Presidente dell'Organo, appunto la riconferma a questo incarico. Abbiamo terminato la trattazione dei punti all'Ordine del giorno, devo ringraziare ancora una volta i colleghi, membri dell'opposizione, e naturalmente anche i miei colleghi del Gruppo per la partecipazione, del senso di responsabilità, non scontato però sicuramente degno di nota, perché senza questa collaborazione che siamo riusciti a mettere in atto, probabilmente, quasi sicuramente non saremmo riusciti ad approvare atti molti importanti per l'Ente, molto importanti per i cittadini e per i Comuni che l'Ente amministra. Quindi con le difficoltà di questa riforma delle Province che tutti abbiamo imparato a conoscere, a sperimentare sulla nostra pelle. Grazie anche agli Uffici, mi sento di darlo, perché veramente stanno lavorando con grande senso del dovere, mi permetto di dire, pur

nella difficoltà di un organico sicuramente ridotto, però insomma siamo in qualche modo ripartiti, quindi grazie ancora e buone vacanze.

Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Ci vediamo lunedì, no?

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Ci vediamo lunedì, però nell'ambito, però questo di lunedì è un Consiglio Straordinario...

La seduta termina alle ore 11,20.

Il Vice Segretario Generale Vicario
F.to ANDREA ANEMONE

Il Vice Sindaco Metropolitan
F.to TERESA MARIA ZOTTA

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 23/09/2021

.....